Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Venerdì, 5 settembre** — **Numero 208**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errate-corrige — **Leggi e decreti**: **R. decreto** *n. 948 col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alle tasse sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica* — **R. decreto** *numero 1019 che aumenta il fondo assegnato al Ministero di grazia e giustizia per collocamenti a riposo disposti d'autorità per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 sulle cancellerie e segreterie giudiziarie* — **R. decreto** *n. 1020 che autorizza il passaggio di gestione di fondi dal Ministero delle poste e dei telegrafi a quello delle colonie* — **R. decreto** *n. 1021 che provvede alla integrazione dei quadri I e III del personale di 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi* — **R. decreto** *n. 1022 col quale viene aumentato lo stanziamento del capitolo 7 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per il maggiore stipendio al personale dell'avvocatura erariale* — **R. decreto** *n. 1025 che istituisce un comando di base navale a Tobruk* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento dei Consigli comunali di San Marcellino (Caserta) e Spaccaforno (Siracusa) e per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Isnello (Palermo)* — **Ministero delle poste e dei telegrafi** - Direzione generale dei risparmi: *Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1913* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Perdita di certificati — Avviso — Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — **Dalla Libia** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

ERRATE-CORRIGE

Nella pubblicazione della tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1913-1914, annessa alla legge 15 maggio 1913, n. 427, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 141 del 18 giugno p. p., per errore della copia trasmessaci, la denominazione del capitolo n. 54 così indicata: « Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei *furgoncini* e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi », mentre doveva essere stampata come segue: « Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze postali, di carretti e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi » quale sta riportato nel testo originale.

Parimente, per inesattezza della copia trasmessaci, nella stampa del R. decreto 29 giugno 1913, n. 880, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 agosto ora decorso, n. 199, e precisamente all'art. 2, nel quarto e quinto rigo del detto articolo, si legge « che avranno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente decreto », mentre invece deve leggersi « che avranno effetto dal 1° luglio 1913 », come sta scritto nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 948 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, e l'annessa tariffa, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Norme relative alla tassa sugli affari nella Tripolitania e nella Cirenaica

Art. 1.

(Tassa sugli affari — Oggetto).

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, gli avvisi, i registri, le stampe, le concessioni governative, i trasferimenti di beni immobili a causa di morte, in conformità della tariffa allegata al presente decreto.

Art. 2.

(Modo di pagamento).

La tassa è fissa o proporzionale e può essere soddisfatta mediante applicazione di marche speciali o mediante pagamento del relativo importo, secondo l'indicazione contenuta nell'allegata tariffa di fronte a ciascun articolo.

La distribuzione delle marche ai rivenditori, prevista nell'articolo seguente, e la riscossione diretta della tassa sono affidate al cancelliere del tribunale regionale, a cui, se occorra, può essere aggiunto un funzionario dell'Amministrazione finanziaria del Regno, che lo coadiuva sotto la responsabilità di lui.

Dove non esiste tribunale regionale, l'incarico della distribuzione delle marche ai rivenditori e della esazione diretta della tassa è affidato ad un funzionario civile scelto dal governatore.

Il cancelliere e il funzionario civile hanno obbligo di versare giornalmente alla tesoreria o a quell'altra Cassa governativa, che verrà designata, tutte le somme riscosse.

Per l'esatto adempimento di quest'obbligo devono invigilare rispettivamente il presidente del tribunale e il capo dell'ufficio, al quale appartiene il funzionario.

Il cancelliere ed il funzionario anzidetto sono retribuiti per queste speciali mansioni mediante assegni personali da determinarsi dal ministro delle colonie, che può ordinare, se del caso, che l'assegno venga ripartito anche tra i funzionari della cancelleria o dell'ufficio, i quali coadiuvano il cancelliere o il funzionario nell'anzidetto incarico.

Art. 3.

(Marche).

Le marche speciali sono messe in vendita dall'Amministrazione presso i rivenditori autorizzati, ai quali sarà corrisposto un compenso di lire tre per ogni cento lire di marche vendute. Le marche non sono più valide dopo trascorso il mese di gennaio successivo all'anno della loro emissione, in esse indicato. Le marche non più valide pel decorso dell'anno e non utilizzate sono ritirate dall'Amministrazione e sostituite con altre di corrispondente valore.

Art. 4.

(Applicazione e annullamento delle marche).

Agli atti che emanano dalle autorità e da pubblici uffici e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia ed annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data o parte della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimente con parte della data o della firma sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto.

Art. 5.

(Pagamento della tassa mediante versamento diretto all'ufficio. Presentazione degli atti e dei documenti necessari).

Tutti gli atti, soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento diretto di denaro, devono essere presentati in originale all'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi e di riscuoterla.

Per la liquidazione della tassa dovuta per i trasferimenti di beni immobili o di diritti reali per causa di morte, deve essere esibito un certificato dell'autorità civile del luogo in cui si è aperta la successione se si tratta di cittadini italiani o stranieri, o un ilmuhaber dell'Iman o del Muhtar se si tratta di sudditi italiani o stranieri.

Tali documenti devono indicare il nome del defunto, la data del decesso, i beni immobili o i diritti reali compresi nella successione, il loro valore, il nome degli eredi e, pei cittadini italiani o stranieri, anche i loro rapporti di parentela con l'autore dell'eredità.

Per i trasferimenti di immobili o diritti reali per atto tra vivi a titolo gratuito deve essere presentato analogo documento indicante il valore dei beni trasferiti e, per i cittadini italiani o gli stranieri, i rapporti di parentela intercedenti tra il donante e il donatario.

Art. 6.

(Termine per la presentazione).

La presentazione degli atti indicati nella prima parte dell'articolo precedente deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere, o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando, in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione dei certificati delle autorità civili oppure dell'Iman o del Muhtar per i trasferimenti di immobili a causa di morte deve farsi entro quattro mesi dall'apertura della successione. I certificati prescritti dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente devono essere esibiti contemporaneamente agli atti di trasferimento cui si riferiscono.

Gli atti e i contratti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati due volte: la prima volta alla formazione, la seconda all'avveramento della condizione, nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Nello stesso termine devono essere dichiarate le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 7.

(Persone obbligate alla presentazione e al pagamento della tassa).

La presentazione degli atti stipulati o redatti senza intervento di notaio o di altro pubblico ufficiale deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa, da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione, e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti notarili spetta al notaio l'obbligo della presentazione e del pagamento della tassa da eseguirsi come al precedente comma, salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Gli atti, i decreti e i provvedimenti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici devono essere presentati a cura del segretario, cancelliere o altro funzionario incaricato o, in loro mancanza, a cura del capo ufficio. In questo caso al pagamento della tassa sono tenute direttamente e solidalmente le parti interessate; che devono provvedervi entro dieci giorni dall'avviso che, a tal fine, è loro rivolto dall'ufficiale incaricato dell'esazione.

Alla presentazione dei documenti prescritti per i trasferimenti immobiliari a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione medesima.

Nello stesso termine deve essere pagata la tassa nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 8.

(Annotazione e dichiarazione di pagamento della tassa).

Il funzionario che liquida la tassa ne prende nota in apposito registro, in cui fa un cenno sommario dell'atto o del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli fa analoga dichiarazione firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro, sull'atto che restituisce alla parte. Per la tassa sui trasferimenti immobiliari a causa di morte la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi, traendone copia da conservarsi in ufficio.

Art. 9.

(Deposito facoltativo di copia degli atti privati).

Le parti che vogliano far conservare traccia degli atti privati da loro presentati agli effetti del pagamento della tassa, possono farne domanda, anche verbale, all'ufficio liquidatore. A tal fine devono esibire le copie degli atti con la traduzione in lingua italiana, certificata da un interprete giurato, se gli originali siano scritti in lingua diversa da questa.

Tali copie devono essere custodite negli archivi dell'ufficio in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro d'esazione, e dell'avvenuto deposito delle stesse deve farsi cenno nella dichiarazione di pagamento della tassa apposta sugli atti originali.

Art. 10.

(Liquidazione della tassa. Applicazione della tariffa).

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa, deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, le quali siano soggette a diverse tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, deve considerarsi, nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

La tassa fissa è sempre unica e qualora un atto apparisca soggetto a più tasse fisse, vi si applica la più elevata di esse.

Se in un atto sono inseriti ed enunciati altri atti, che, per la loro natura e per il tempo in cui furono stipulati, fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige non soltanto la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti e scritti inseriti o enunciati, oltre le penalità relative se ne sia il caso.

Art. 11.

(Procedura per la esazione coattiva della tassa).

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro a mezzo dell'ufficiale giudiziario l'invito a soddisfarla entro venti giorni dal ricevimento dell'invito stesso. Questo può essere fatto anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liquidazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo, a norma degli articoli 16 e 17, rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 19.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio emette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del presidente del tribunale ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 12.

(Obblighi dei giudici).

È proibito ai giudici di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri, che siano in contravvenzione al presente decreto.

Art. 13.

(Obblighi dei pubblici ufficiali).

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche Amministrazioni.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di quest'articolo e del precedente i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in altri atti conservativi.

Se, tuttavia, sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo, il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio, per i quali non sia stata regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, il giudice deve dichiararne d'ufficio la inefficacia cambiaria.

Art. 14.

(Obblighi dei notai, segretari, archivisti, ecc.).

I notai, i segretari, gli archivisti e tutti i funzionari che rilasciano copie di atti, scritti e documenti, devono indicare nelle copie stesse la data e il numero dell'annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti o agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati o trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 15.

(Divieto di modificare gli atti già tassati).

Sugli atti e scritti già sottoposti a tassa è vietato di apporre postille o clausole modificative, oppure di scrivere nuove convenzioni. Queste aggiunte sono considerate come nuovi atti e sottoposte alla tassa per essi dovuta, con la penalità relativa.

Art. 16.

(Controversie).

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento sono deferite al capo dell'Ufficio fondiario, che decide definitivamente, sentita la Commissione consultiva chiamata a coadiuvarlo nelle controversie catastali.

Tutte le altre controversie che insorgono nell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, devono essere deferite al giudizio di una Commissione nominata ogni anno dal governatore per ogni località principale della Colonia e composta di un magistrato o del funzionario che lo sostituisce a norma dell'art. 4 dell'ordinamento giudiziario, approvato col R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che ne è il presidente, di un funzionario civile del Governo e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie intessanti cittadini italiani o stranieri e suddito italiano per quelle interessanti i sudditi italiani o stranieri. Per le controversie, in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili e, in questo caso, a parità di voti prevale quello del presidente.

Un funzionario designato anche dal governatore disimpegna le mansioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso della parti interessate, previo esame degli atti e delle deduzioni scritte dall'ufficiale incaricato dell'applicazione della tassa.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio d'esazione, il quale notifica la parte dispositiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'art. 11.

Art. 17.

(Ricorsi contro le decisioni della Commissione).

Contro il giudizio della Commissione possono ricorrere al governatore tanto l'ufficio d'esazione quanto i contribuenti. Il primo, ove intenda valersi di questo diritto, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione indicando sommariamente il motivo del ricorso.

I contribuenti, che vogliono impugnare il giudizio della Commissione, devono presentare all'ufficio d'esazione il proprio reclamo diretto al governatore, entro venti giorni dalla notifica della decisione. Trascorso questo termine il reclamo non è più ammissibile e la decisione diviene definitiva.

Il governatore decide sulla base dagli atti, del reclamo o dei reclami o delle deduzioni dell'ufficio d'esazione, con decisione motivata che deve essere comunicata all'ufficio stesso e da questo notificata agli interessati, a norma del primo comma dell'art. 11.

La decisione del governatore, se contenga violazione o falsa applicazione della legge, può essere impugnata con ricorso al Ministero delle colonie, il quale pronuncia definitivamente sentito l'avviso della Commissione centrale, composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un magistrato di grado non inferiore a consigliere d'appello, da due funzionari superiori del Ministero delle colonie e da un funzionario superiore del Ministero delle finanze. Le norme pel funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento.

Il ricorso dev'essere presentato all'ufficio d'esazione nel termine di venti giorni dalla notificazione della decisione del governatore.

In tutti gli altri casi la decisione del governatore è definitiva e contro di essa non è ammesso ulteriore reclamo.

Art. 18.

(Controversie riservate alla conoscenza del tribunale).

Sono portate a conoscenza del tribunale regionale unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell' ultimo capoverso dell'art. 11.

Art. 19.

(Rimborsi e supplementi. Prescrizione).

La tassa regolarmente riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non si restituisce mai, salvi i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento per errore materiale di conteggio.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 16, secondo comma, entro sei mesi dalla data del pagamento indebito, esibendo l'atto originale o il documento comprovante il pagamento stesso. Delle tasse riscosse in meno per errore di fatto o di diritto, l'Amministrazione può ripetere il pagamento nelle forme indicate all'art. 11, purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro sei mesi dal fatto che ha messo l'Amministrazione in grado di rilevare l' errore, e purchè in ogni caso, non sieno trascorsi cinque anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'Amministrazione per il ricupero della tassa non pagata.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 20.

(Uso nella colonia degli atti fatti nel Regno e viceversa).

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi nella Tripolitania e Cirenaica senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto.

Gli atti e i contratti formati in Tripolitania e Cirenaica per farne uso in Italia, o che si riferiscono a beni ivi esistenti, sono soggetti ad una tassa corrispondente alla somma di quelle che sono dovute nel Regno, per gli atti e i contratti medesimi.

Se il bisogno di avvalersi degli atti e dei contratti nel Regno sorga dopo che si è pagata la tassa dovuta in colonia, la differenza fra la tassa corrisposta e quella valutata come sopra deve essere versata presso gli uffici coloniali prima che degli atti e dei contratti sia fatto uso nel Regno.

La detta differenza non è dovuta qualora gli atti si debbano produrre in sede di ricorso a norma dell'art. 17 o avanti le Commissioni arbitrali, che si riuniscono nel Regno per contestazioni insorte nell'esecuzione di contratti per opere pubbliche.

Dei contratti previsti nel secondo e terzo comma devesi presentare copia conforme all'ufficio di esazione al momento della liquidazione della tassa o della differenza.

Art. 21.

(Contravvenzioni e pene).

L'omessa presentazione nei termini prescritti degli atti e dei documenti indicati nell'art. 6 e l'omessa denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, di cui è cenno nell'articolo stesso, sono punite con pena pecuniaria eguale a due volte la tassa dovuta per gli atti e trasferimenti relativi.

Questa pena pecuniaria è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione o alla denuncia ai termini dell'art. 7.

La presentazione tardiva degli atti e documenti anzidetti e della denuncia di riunione dell'usufrutto, che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, o

dalla verificata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, è punita con una pena pecuniaria eguale alla tassa.

Le parti interessate che facciano uso a' termini del precedente art. 6 di atti e scritti pei quali non sia stata pagata nei termini prescritti la tassa dovuta, incorrono in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della tassa medesima, tenute presenti per le ricevute ordinarie e per altri atti le eccezioni stabilite nei rispettivi articoli della tariffa.

Il pagamento della tassa oltre i termini fissati è punito con la pena pecuniaria eguale a un decimo della tassa medesima.

L'irregolare annullamento delle marche e l'impiego di marche non più valide pel decorso dell'anno sono puniti con una pena pecuniaria eguale al doppio del valore della marca irregolarmente annullata o indebitamente usata.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 16, incorrono solidalmente nella pena pecuniaria del doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non supera il venti per cento. Negli altri casi la pena pecuniaria è del triplo.

Art. 22.

(Penalità speciali per i funzionari)

La violazione degli obblighi imposti dagli articoli 13 e 14 è punita con pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta sugli atti e trasferimenti relativamente ai quali siasi proceduto, o sugli atti dei quali siasi rilasciata copia o siasi fatta menzione. Tale pena pecuniaria deve essere soddisfatta in proprio dai funzionari responsabili indipendentemente da quella dovuta dalle parti interessate.

Art. 23.

(Pena per ogni altra contravvenzione).

Ogni contravvenzione al presente decreto, non esplicitamente contemplata, è punita con la pena pecuniaria di L. 50.

Art. 24.

(Procedura per le contravvenzioni).

L'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 29 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa è fatto dal funzionario incaricato della liquidazione e della riscossione della tassa. Constatato il fatto contravvenzionale egli notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai contravventori il verbale di contravvenzione con invito per il pagamento delle penalità incorse nel termine di giorni venti e quindi procede ulteriormente in conformità all'art. 11. La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria é fatta sul documento in contravvenzione e, in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Per le penalità incorse ai termini degli articoli 22, 23 e 29, terzo comma, è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 25.

(Responsabilità dell'ufficiale liquidatore).

Il funzionario incaricato dell'applicazione e della riscossione della tassa é personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 26.

(Contratti stipulati fra l'Amministrazione coloniale e i privati).

Negli atti stipulati fra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dell'acquirente, cessionario, o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili o immobili e nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti, e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Art. 27.

(Esenzioni).

Sono esenti da tassa:

1° gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale o di quelle municipali, a richiesta degli uffici che le rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° gli atti occorrenti nei giudizi penali, esclusi quelli tassativamente indicati nella tariffa;

3° gli atti occorrenti per la elezione a cariche pubbliche gratuite; quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° i certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse degli stabilimenti religiosi musulmani o di beneficenza, delle moschee o nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'autorità di pubblica sicurezza, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono destinati o il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa;

5° i certificati di vaccinazione;

6° gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche Amministrazioni per l'accertamento e l'esazione di pubblici tributi, o per qualsiasi ragione d'ufficio;

7° i testamenti fino al valore complessivo di L. 500;

8° i telegrammi e le lettere commerciali e le fatture non accettate. Cessa l'esenzione quando di essi si deve fare uso in giudizio;

9° gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle Cooperative, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle Società stesse;

10° gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative, purchè siano rette con i principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30.000;

11° i contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti di industrie o commerci con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali atti si debba fare uso in giudizio;

12° i registri dello stato civile;

13° tutti gli atti che possono occorrere alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, od ai suoi assicurati in applicazione del R. decreto 25 maggio 1913;

14° le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni indirette non indicate nella tariffa e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

15° i conti dei tutori, curatori ed amministratori giudiziali, ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti a tassa al momento della loro formazione. Cessa l'esenzione quando i conti e gli atti si debbano produrre in giudizio;

16° le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati;

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposizioni sovraccennate;

17° gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti a tassa del presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale;

18° i ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni di ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta, nonchè i ricorsi per grazia e qualunque istanza dei condannati, relativi all'espiazione della pena;

19° le note e le quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definitivo di beneficenza;

20° gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione in un Istituto qualunque di beneficenza;

21° i certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza, purchè, quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire cinquecento;

22° i vaglia postali e libretti di risparmio postali e le quietanze relative;

23° le domande ed i certificati di nascita occorrenti per ottenere i certificati del casellario giudiziale, e i certificati medesimi quando siano rilasciati ad uso elettorale, ovvero ad operai per la loro ammissione alle Società di mutuo soccorso nonchè ad operai o giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, e purchè sia fatta menzione dell'uso speciale a cui sono destinati;

24° i libretti di matricolazione della gente di mare di prima categoria, il ruolo di equipaggio, i relativi fogli intercalari e il passavanti provvisorio, rilasciati gratuitamente dagli uffici di porto nella colonia e dai reali ufficiali consolari all'estero a tenore dell'art. 43 della legge 23 luglio 1896, n. 318;

25° le copie dei contratti presentate agli effetti dell'art. 20 e tutti gli altri atti o scritti per i quali l'esenzione sia concessa con disposizioni speciali.

Art. 28.

(Gratuito patrocinio).

Ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato, o di enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorî e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio dei poveri in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati. Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art. 29.

(Ricupero delle tasse nei giudizi di cui al precedente articolo).

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale sono state interessate le Amministrazioni, gli enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione verso le parti non ammesse al gratuito patrocinio delle tasse la cui esazione fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una soprattassa eguale al 10 0[0 della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause e i procedimenti, devono comunicare all'ufficiale liquidatore gli atti soggetti a tassa con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto pena di L. 10 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definite per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

Art. 30.

(Richiamo ai principî generali delle leggi e delle tariffe del Regno)

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa qualora sorga dubbio riguardo ad un atto scritto si farà ricorso ai principî generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano la imposizione relativa all'atto stesso, secondo la sua natura e gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principî non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in Colonia.

Art. 31.

(Abrogazione delle precedenti disposizioni. Estensione alla Colonia di leggi italiane).

Le presenti norme entreranno in vigore col 1° ottobre 1913.

Tutte le disposizioni pubblicate nella Colonia che impongono tributi gravanti la stessa materia imponibile contemplata dalla tariffa allegata al presente decreto, sono abrogate dall'attuazione del decreto medesimo.

Nulla è innovato alle altre disposizioni tributarie oggi in vigore.

Le leggi del Regno tassativamente citate nella tariffa e non ancora in vigore in Tripolitania e Cirenaica vi si intendono estese, in quanto vi sieno applicabili, dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 32.

(Istruzioni).

Con regolamento e apposite istruzioni ministeriali saranno impartite le norme necessarie per la nomina dei rivenditori, per la vigilanza sulla vendita al pubblico delle marche, per le misure disciplinari a carico dei rivenditori medesimi, per le cauzioni da prestarsi dai funzionari incaricati del servizio d'esazione, pei controlli delle relative gestioni e per quant'altro può occorrere per l'esecuzione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

TARIFFA.

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	CAPO I. *Atti civili e commerciali e trasferimenti a causa di morte.*					
1	Affitti e locazioni di beni stabili e mobili a tempo determinato, sub-locazioni, surrogazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni; noleggio di bastimenti	La tassa è dovuta per ogni 100 lire del cumolo dei prezzi e dei correspettivi per tutta la durata della locazione indipendentemente da eventuali tasse locali a favore dei Municipi	0 10	—	La tassa può pagarsi mediante applicazione di marche quando non superi lire 3	Gli atti controindicati sono esenti da tassa quando questa non superi cent. 15
2	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni per la coltura dei terreni o per la raccolta dei frutti con divisione dei prodotti; contratti di Mugharsa	Ogni contratto	—	1 —	Mediante marche	
3	Alienazione di mobili a qualunque titolo; vendite giudiziali e permute di mobili, abbandono di merci e di oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime; divisione di beni di qualunque natura	Per ogni 100 lire del prezzo o dei correspettivi pattuiti nelle alienazioni e nelle vendite e dei mobili di maggior valore nelle permute; del valore delle merci abbandonate e di quello dei beni divisi	0 25	—	Come al n. 1	Come al n. 1
4	Atti notarili e scritture private di alienazione di rendita del Debito pubblico e di obbligazioni dello Stato pagate in atto con denaro	Ogni atto	—	1 —	Mediante marche	
5	Vendita ai pubblici incanti di oggetti depositati al Monte di Pietà	Id.	—	1 —	Mediante marche	
6	Atti importanti trasferimento di immobili a titolo oneroso e le relative modificazioni; concessione di diritti di acqua; vendite giudiziarie d'immobili; enfiteusi ed altri atti che secondo il diritto indigeno producono effetti analoghi (*Igiaratin*); costituzione di rendite fondiarie, affrancazioni e riscatti di immobili; rinunzia a questi con correspettivo; permute	Per ogni 100 lire del prezzo risultante dall'atto, o sul maggior valore accertato, in caso di contestazione, dall'ufficio fondiario nei trasferimenti, e degli immobili di maggior valore nelle permute Per le concessioni fatte dall'Amministrazione pubblica e per tutte le stipulazioni in cui il correspettivo sia costituito da un'annua rendita la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione, e di ogni altro correspettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per	2 50	—	Mediante versamento diretto di danaro	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa sull'altra metà del valore quando si verifica la riunione

Articolo	Numero degli atri	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
		20 e più anni, e trattandosi di concessione per un tempo minore di 20 anni, sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata, ed ogni altro correspettivo. Per ogni 100 lire				
7	Alienazioni ed altri contratti tra vivi che involvono trasmissioni di beni immobili situati nel Regno	—	—	—	—	Sono soggetti alle tasse stabilite dalle leggi del Regno a norma dell'art. 20.
	Se di beni immobili situati all'estero	Ogni atto	—	5 —	Mediante versamento diretto	
8	Ricognizioni dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche ed altre simili, pei quali già sia stata pagata la tassa	Id.	—	1 —	Come sopra	
9	Rivendite di beni immobili ai pubblici incanti a' termini dell'art. 689 del Codice di procedura civile avvenute senza aumento di prezzo e nel termine fissato dall'art. 694	Id.	—	3 —	Mediante versamento diretto o marche	
10	Cessione volontaria di beni fatta dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori	Id.	—	3 —	Come sopra	
11	Concessione a titolo precario e senza correspettivo di un uso personale sopra immobili senza il godimento delle rendite o delle abitazioni, e concessioni consimili di servitù	Id.	—	6 —	Come sopra	
12	Trasferimenti d'immobili esistenti in Tripolitania e Cirenaica e degli altri diritti reali indicati al n. 6 per atto tra vivi a titolo gratuito o per causa di morte	Sul valore risultante dal certificato dell'autorità civile o dell'Iman o del Muhtar, che gli eredi e i donatori devono esibire e, in caso di contestazione, sul valore determinato dall'ufficio fondiario. I diritti di cui alla parte seconda del n. 6 si valutano nel modo ivi indicato:	—	—	—	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa sull'altra metà del valore quando si verifica la riunione
	1° Fra sudditi italiani o stranieri.	Per ogni 100 lire	2 —	—	Mediante versamento diretto	
	2° Fra cittadini italiani o stranieri:					
	a) fra ascendenti o discendenti in linea retta;	Id.	0 60	—		
	b) fra coniugi;	Id.	1 30	—		
	c) fra altri parenti fino al sesto grado;	Id.	2 70	—		
	d) fra parenti oltre il sesto grado e fra estranei;	Id.	4 25	—		
	e) per gli Istituti di beneficenza.	Id.	1 20	—		

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
13	Costituzione di dote con vincolo su titoli del Debito pubblico mediante atto notarile	—	—	—	—	Sono soggetti alle tasse secondo le leggi del Regno a norma dell'art. 20
14	Rinunzia al diritto di riscatto senza correspettivo	Ogni atto	—	2 —	Mediante marca o versamento diretto	
15	Liberalità tra vivi subordinate alla eventualità della morte	Id.	—	3 —	Come sopra	Salvo il pagamento della tassa proporzionale all'avveramento della condizione
16	Rinuncia pura e semplice a legati fatta per atto notarile o scrittura privata e rinuncia alle prescrizioni già acquistate	Id.	—	2 —	Come sopra	
17	Atti di donazione non accompagnati da accettazione	Id.	—	6 —	Mediante versamento diretto	
18	Anticresi, mutui e crediti ipotecari, garanzie ipotecarie prestate a favore di terzi, costituzioni e cessioni di rendite semplici o di censi e loro affrancazioni	Per ogni 100 lire dell'ammontare del credito nell'anticresi e della garanzia ipotecaria nelle ipoteche. Per le rendite e i censi sul capitale formato a norma del n. 6	0 45	—	Mediante versamento diretto.	
19	Consensi puri e semplici per cancellazione, restrizione, riduzione di iscrizione ipotecaria	Ogni atto	—	2 —	Come sopra	
20	Contratti di comodato	Id.	—	2 —	Mediante marche o versamento diretto	
21	Fideiussioni, malleverie e cauzioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzione di pegno	Per ogni 100 lire della somma garantita	0 20	—	Mediante versamento diretto	
22	Cauzioni e mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e beneficenza, del notariato e di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	Id.	—	3 —	Come sopra	
23	Vendita di merci fra negozianti, di navi, di taglio di boschi	Per ogni 100 lire	0 10	—	Come al n. 1	Come al n. 1
24	Obbligazioni di somme; apertura di crediti; cessioni e retrocessioni di crediti; novazioni di debiti; delegazioni accettate; convenzioni e concordati fra creditori nei fallimenti, salvo il disposto del n. 110; concessioni di more al pagamento; depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o garanzia	Per ogni 100 lire dell'ammontare delle obbligazioni o dei crediti siano fruttiferi o no. Per le novazioni di debiti o per le delegazioni di pagamento si tiene conto, oltrechè del debito, anche degli interessi decorsi	0 20	—	Come al n. 1	Come al n. 1. Esclusivi i mutui ipotecari. Nei concordati per i fallimenti se vi ha cessione di mobili o immobili si aggiungono le tasse relative

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
25	Contratti per riscossione di dazi, di rendite; appalti loro cessioni o risoluzioni con correspettivo	Per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti, e nelle cessioni anche sull'ammontare delle rate non peranco scadute	0 60	—	Come al n. 1	Come al n. 1
26	Risoluzioni senza correspettivo di concessioni d'acqua, locazione di opere o di cose, di contratti d'appalto, di riscossione di dazi, di rendite, di forniture e simili	Ogni atto	—	2 —	Mediante versamento diretto	
27	Atti di quietanza, rimborso e liberazioni in genere di somme e valori mobiliari; deposito di somme e valori che producono liberazione; compensazioni di debito	Per ogni 100 lire del totale delle somme per le quali il debitore viene liberato	0 10	—	Come al n. 1	Come al n. 1
28	Depositi e consegne convenzionali di somme e valori presso pubblici ufficiali, che non producono liberazioni dei depositanti	Ogni atto	—	2 —	Mediante marche	
29	Processi verbali di offerte reali redatti da notai ai termini dell'art. 903 del Codice di procedura civile	Id.	—	1 —	Id.	
30	Atti di discarico puro e semplice non aventi carattere di quietanza e atti di consegna e tradizione di oggetti legati	Id.	—	1 50	Mediante versamento diretto	
31	Vendita di bestiame; convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato	Per ogni 100 lire del prezzo della vendita o del correspettivo pattuito	0 10	—	Come al n. 1	Come al n. 1, salvo le diverse tasse oggi in vigore, fin tanto non sieno abrogate o modificate con decreto del governatore
32	Testamenti: Se enunciano somma	Sulla somma enunciata. Per ogni 100 lire	0 10	—	Mediante versamento diretto	
	Se non enunciano somma	Per ogni atto	—	10 —	Come sopra	
33	Atti di ricevimento di testamenti segreti e processi verbali di deposito di testamenti olografi	Id.	—	1 50	Mediante marche	La tassa si esige indipendentemente da quella dovuta sul testamento giusta l'articolo precedente
	CAPO II. *Speciali atti di commercio.*					
34	Cambiali, assegni bancari che non siano fatti in conformità del Codice di commercio, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio, fatture accettate con obbligo di pagamento a termine:				Mediante marche, fino al numero di quattro mediante versamento diretto	Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da tassa. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio sono soggette alla stessa tassa delle prime quando questa tassa non superi L. 1,22; essendo superiore, le copie, le seconde e le ulteriori di
	Con scadenza fino a 6 mesi	Per ogni 100 lire o frazione di 100 l	0 06	—		

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa raggua-gliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	Con scadenza oltre 6 mesi o con scadenza in bianco	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0 12	—		cambio saranno assoggettate alla tassa di L. 1,22 sempre che la loro presentazione all'ufficio liquidatore venga fatta assieme alle prime di cambio o ad una delle copie debitamente assoggettate alla tassa
	Per cambiali fino a 200 lire:					Mancando questa condizione soggiaceranno alla tassa in ragione della somma espressa nella cambiale
	Con scadenza fino a 6 mesi	Ogni effetto	0 10	—		La tassa per le cambiali e per gli effetti creati nella Colonia deve essere pagata originariamente, cioè prima della firma; per quelli provenienti dall'estero, prima di farne uso nella Colonia
	Oltre i 6 mesi o in bianco	Id.	0 20	—		Della tassa e delle multe dovute per gli effetti anzidetti sono solidalmente responsabili il traente, l'accettante, il girante, il possessore e tutti coloro che li ricevono in deposito, li avallano, li quietanzano e ne incassano l'ammontare
	Per cambiali pagabili all'estero o provenienti dall'estero, e assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese d'origine:					
	Con scadenza fino a 6 mesi	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0 03	—	Mediante marche fino al numero di quattro o mediante versamento diretto	
	Con scadenza oltre 6 mesi o in bianco	Id.	0 06	—		
	Per importo fino a 100 lire:					
	Con scadenza a 6 mesi	Ogni effetto	0 02	—		
	Con scadenza oltre 6 mesi o in bianco	Id.	0 05	—		
35	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sui piroscafi	Per ogni biglietto	—	0 05	Versamento diretto	La tassa potrà essere pagata in base ad un estratto autentico dei libri tenuti dall'esercente i trasporti da esibirsi nei primi 10 giorni di ciascun trimestre e dal quale risulti il numero dei biglietti effettivamente emessi nel trimestre precedente
36	Ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente	Per ogni atto	—	0 10	Mediante marche	
37	Assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio	Id.	—	0 10	Id.	S'intende compresa anche la tassa della relativa quietanza
38	Libro giornale e quello degli inventari che a norma del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, industriali, commercianti, armatori, Istituti di credito, società industriali e commerciali: i libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle società devono tenere a termini dell'art. 140 del Codice medesimo; giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile ed i libri in genere che possono far prova in giudizio tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno	Per ogni foglio	—	0 10	Id.	I libri devono essere assoggettati a tassa prima di farne uso. Per la prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari di cui all'art. 23 del Codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 40 dello stesso Codice, la tassa per il primo foglio di ciascun volume è di L. 2,10

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
39	Per la trascrizione nel registro delle Società commerciali contemplata dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139	Se di società in nome collettivo o in accomandita semplice	—	3 —	Mediante marche da applicarsi sul registro dalla Cancelleria del tribunale ove è fatta la trascrizione	
		Se di società in accomandita per azioni o anonime	—	6 —		
40	Polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via, quando il peso della merce non superi i 20 kg.	Ogni polizza	—	0 10	Mediante marche	
	Quando il peso supera i 20 kg.	Id.	—	0 60	Id.	
41	Libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi o al portatore, eccettuati quelli rilasciati dai Monti di pietà, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio	Ogni foglio	—	0 10	Id.	Nella tassa di centesimi 10 è compresa quella per la relativa quietanza. I libretti dovranno essere assoggettati a tassa prima del loro rilascio
42	I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi dagli Istituti legalmente costituiti	Ogni buono	—	0 30	Mediante marche	Nella tassa di centesimi 30 è compresa quella di quietanza
43	Registri che devono tenere i proprietari e impresari di vetture pubbliche per la denuncia dei viaggiatori e delle merci	Ogni foglio	—	0 10	Id.	I registri devono essere assoggettati a tassa, prima di farne uso
44	Registri che gli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti sono obbligati di tenere per iscrivere le persone cui danno alloggio	Id.	—	0 20	Id.	Come al numero precedente
45	Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni e obbligazioni, delle quietanze o ricevute ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di detti atti	Ogni pagina	—	0 60	Id.	Come al numero precedente
46	Ricevute di deposito di valori per semplice custodia	Ogni foglio	—	0 60	Id.	
47	Fedi di deposito di merci nei magazzini generali e i duplicati di esse	Ogni atto	—	0 60	Id.	
48	Fedi di mercanzia imbarcata, manifesti, dichiarazioni di avaria, ed ogni atto o contratto concernente il traffico marittimo non altrimenti contemplato nella presente tariffa	Id.	—	1 20	Id.	
49	I processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile	Id.	—	1 20	Id.	
50	Estratti di libri di commercio, certificati da notaio per essere prodotti come mezzi di prova in giudizio dal commerciante cui appargono i libri stessi	Id.	—	1 20	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa graduata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	CAPO III. *Tasse sulle Società.*					
51	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e di Associazioni in partecipazione	Per ogni 100 lire del valore dei beni conferiti:				
		a) beni di qualsiasi natura esclusi gli immobili e compresi i contratti di locazione di cose o d'opera;	0 15	—	Mediante versamento diretto	
		b) i beni immobili	0 50	—		
52	Trasformazione di Società da una in altra delle specie indicate dall'art. 76 del Codice di commercio, nonchè di quelle di cui al successivo art. 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandita per azioni	Su tutto indistintamente il patrimonio sociale. Per ogni 100 lire	0 01	—	Come sopra	La tassa non può in verun caso essere inferiore a L. 1
53	Assegnazione di beni immobili ai portatori di azioni emesse da Società anonime o in accomandita per azioni in pagamento totale o parziale delle azioni	Per ogni 100 lire del valore da accertarsi, occorrendo, a norma del n. 6, parte prima	1 50	—	Id.	
54	Le stesse assegnazioni in altre specie di Società a saldo di quote sociali, quando trattasi di beni conferiti alla Società da uno dei soci e assegnati a persona diversa dal conferente	Come sopra	2 00	—	Id.	
55	Aumento di capitale sociale per contributo di socio, o ingresso di socio che porti la sua rata di capitale.	Le medesime tasse del n. 51.	—	—	Come al n. 51	
56	Azioni liberate, obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le cooperative e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio costituite con sede ed esercizio in Tripolitania e Cirenaica.	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della società per le azioni o del periodo dell'ammortamento per le obbligazioni.	0 05	—	Versamento diretto	I titoli devono essere presentati all'ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa prima della loro consegna agli interessati. In caso di proroga della Società sarà dovuta una nuova tassa sulle azioni per il periodo di tempo corrispondente alla proroga stessa. In caso di aumento del capitale sociale, i titoli che rappresentano l'aumento saranno assoggettati a tassa per il tempo dell'ulteriore durata della Società trattandosi di azioni, o per il periodo dell'ammortamento trattandosi di obbligazioni. In caso di scioglimento anticipato della Società o di anticipata estinzione di obbligazioni, potrà essere concesso il rimborso della tassa indebita a cominciare dall'anno successivo a quello in corso purchè sia chie-

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
						sto con domanda presentata entro sei mesi dal fatto che lo giustifica. Al rimborso si provvede a norma dell'art. 16 del decreto. La tassa può essere pagata in tante rate annuali quanti sono gli anni di durata della Società per le azioni, o del periodo di ammortamento per le obbligazioni. In tal caso nell'annotazione del pagamento della tassa da farsi sulla copia della deliberazione per l'emissione dei titoli, si dovrà indicare anche il numero delle rate nelle quali il pagamento dovrà essere eseguito. Le rate annuali dovranno essere pagate entro il mese di gennaio di ciascun anno.
57	Dichiarazione di deposito dell'atto costitutivo di società estera per l'istituzione in Tripolitania e Cirenaica di una sede speciale o di una rappresentanza; e bilanci annuali della Società stessa.	Per ogni 1000 lire di capitale destinato alle operazioni da compiersi in Tripolitania e Cirenaica, o per ogni frazione di 1000 lire.	2 40	—	Versamento diretto.	La dichiarazione dell'avvenuto deposito in base alla quale si liquida la tassa per il primo anno dovrà essere presentata all'ufficio liquidatore prima di cominciare l'esercizio sociale. Ciascun bilancio annuale in base al quale si liquida la tassa per ogni anno successivo, dovrà essere prodotto prima di esibirlo al tribunale. La tassa si applica sul capitale risultante da tali documenti. Ove non risultasse o qualora le indicazioni in essi contenute non fossero soddisfacenti, l'ufficio liquidatore accerterà altrimenti il capitale tassabile, valendosi di tutti i mezzi a sua disposizione. Il ricorso contro l'accertamento, sotto pena di decadenza, dovrà essere presentato nei modi e termini di cui all'art. 11 del decreto precedente.
58	Polizze o titoli relativi alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli, valori, fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società, dagli Istituti e dai privati che tengono case di pegno	Per ogni 20 lire di ciascuna operazione o rinnovazione	0 05	—	Mediante versamento	
	Capo IV. *Assicurazioni.*					
59	Le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi sono quelle fissate dalle leggi del Regno 26 gennaio 1893, n. 44; 4 aprile 1912, n. 305; 12 marzo 1898, n. 80	—	—	—	—	Sono esenti da tassa le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro a norma della legge 27 giugno 1903, n. 243

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	CAPO V. *Concessioni governative.*					
60	Dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana fatte avanti l'ufficio dello stato civile e istanza di svincolo dalla sudditanza	Per ogni atto	—	10 —	Versamento diretto	
61	Dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare il domicilio nella colonia	Id.	—	0 50	Mediante marche	Dovuta soltanto dai sudditi e dai cittadini stranieri
62	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio	Id.	—	12 20	Versamento diretto	La tassa è pagata per ogni pubblicazione da cui è concessa la dispensa. Ne sono esenti coloro che dimostrano la propria miserabilità nei modi prescritti
63	Permessi per le opere ed atti di che all'art. 97 della legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523	Id.	—	5 —	Id.	
64	Autorizzazioni per occupazioni di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime:					
	Se l'occupazione è permanente o per più di 20 anni	Id.	—	25 —	Id.	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone e dal prezzo dell'occupazione dovuti all'Amministrazione delle colonie
	Per meno di 20 anni e più di 10	Id.	—	10 —	Id.	
	Per meno di 10 anni e più di 5	Id.	—	5 —	Id.	
	Per meno di 5 anni e più di 1	Id.	—	3 —	Id.	
	E per un tempo non maggiore di un anno	Id.	—	1 50	Id.	
65	Licenze di scavare o estrarre arena, pietre, ghiaia, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido del mare o nei porti	Id.	—	5 —	Id.	
66	Trascrizione degli atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle navi medesime, di quelli di cambio marittimo e delle nuove costruzioni di navi	Id.	—	2 40	Mediante marche da applicarsi sul registro ove si fa la trascrizione	La tassa è pagata per ciascun atto trascritto
67	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nel caso sia richiesta da leggi e da regolamenti speciali	Id.	—	25 —	Versamento diretto	Eccettuato gl'insegnanti
68	Licenze di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno	Id.	—	25 —	Id.	
69	Permesso di apertura di teatro:					
	a) per un corso di rappresentazioni non minore di venti	Id.	—	50 —	Id.	
	b) per un corso di rappresentazioni minore di 20 e maggiore di 5	Id.	—	25 —	Id.	
	c) per un corso di rappresentazioni non maggiore di 5	Id.	—	10 —	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
70	Licenza di cui all'art. 37 della legge di pubblica sicurezza	Per ogni atto	—	2 50	Mediante marche	
71	Autorizzazioni del governatore relative ad esumazioni e trasporti di cadaveri fuori della colonia a richiesta dei privati	Id.	—	122 —	Versamento diretto	È data facoltà al governatore in casi speciali di dispensare dal pagamento della tassa
72	Passaporti di 1ª classe	Id.	—	12 —	Id.	La tassa è ridotta a metà per il passaporto di coloro che vanno in pellegrinaggio alla Mecca, a Medina, a Gerusalemme e altri luoghi santi
	Passaporti di 2ª classe	Id.	—	2 40	Id.	
73	Vidimazione di passaporti di 1ª classe	Id.	—	6 —	Id.	Sono esenti da tassa i passaporti rilasciati e rinnovati a persone che si recano all'estero o che vi si trovano a scopo di lavoro e alle persone che sono in condizione di miserabilità
	Vidimazione di passaporti di 2ª classe	Id.	—	1 20	Id.	
74	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti fatti nella colonia per prodursi all'estero					
	Se concernenti lo stato civile	Id.	—	3 60	Mediante marche o versamento diretto	
	In ogni altro caso	Id.	—	6 —	Id.	
75	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, purchè non contemplati dal numero precedente, richiesti nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative alle autorità civili e giudiziarie o ad ogni altro ufficio governativo o municipale	Id.	—	1 20	Mediante marche	La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che proveranno nei modi prescritti il loro stato miserabile
76	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa negli uffici governativi della colonia e spedizione di copia degli atti medesimi	—	—	—	Versamento diretto	Si applica la tariffa notarile. Questa tassa è dovuta indipendentemente da quella propria dell'atto o della copia
77	Permessi di porto d'armi per uso di caccia o per difesa personale, salvo le speciali concessioni del governatore	Id.	—	5 —	Id.	La pena per le contravvenzioni è il quintuplo della tassa oltre la confisca dell'arma e della cacciagione e salve le altre pene stabilite da leggi diverse dalle presenti disposizioni
78	Permesso d'esercizio di miniere	Id.	—	25 —	Id.	Oltre il canone che sarà imposto
79	Permesso di ricerca di miniere	Id.	—	5 —	Id.	
80	Permesso di esercizio di cave	Id.	—	10 —	Id.	Oltre il canone che sarà imposto
81	Permessi per l'impianto di fabbriche, tipografie, stabilimenti industriali in genere	Id.	—	25 —	Id.	
82	Permessi di vendere marche o valori di bollo	Id.	—	5 —	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
83	Permessi di costruzione e riparazione di fabbricati	Per ogni atto	—	0 50	Mediante marche	
84	Permessi di pesca	—	—	—	—	Le tasse previste dal R. decreto 27 marzo 1913, numero 312
85	Permessi di estrazione del laghbi	Per ogni palma	—	40 —	Versamento diretto	
86	Diplomi scolastici di scuola inferiore	Per ogni diploma	—	1 —	Mediante marche	
87	Diplomi scolastici di altre scuole	Ogni diploma	—	3 —	Id.	
	CAPO VI. *Atti giudiziari* (1).					
	Procedimenti civili in materia contenziosa.					
88	Verbali di conciliazioni in giudizio e sentenze dell'arbitro conciliatore	Ogni verbale o sentenza	—	1 —	Id.	Oltre le tasse proporzionali sulle convenzioni contenute nel verbale (1)
89	Sentenze del tribunale regionale e del funzionario delegato in sua mancanza; sentenze di prima istanza del tribunale per gli indigeni; sentenze emesse in sua vece dai capi di paese o tribù, Naib del Cadì;	Valore della causa:			Mediante versamento diretto	La tassa sulle sentenze controindicate comprende anche quelle che sarebbero proprie degli atti di causa, domande, citazioni, comparse, verbali, ecc.; i quali pertanto possono farsi in carta libera
		Fino a L. 100	—	5 —		
		Da L. 101 a L. 500 tassa proporzionale per cento	3 —	—		
		Da 501 a 2500 id.	2 —	—		
	sentenze della Corte d'appello di Tripoli nelle controversie ad essa direttamente deferite, sempre quando le dette sentenze decidano nel merito della controversia	Da 2501 a 10.000 id.	1 —	—		
		Oltre L. 10.000 id.	0 25	—		
90	Sentenze in grado di appello: Emesse dal tribunale degli indigeni; Emesse dalla Corte d'appello di Tripoli	Le stesse tasse del n. 89 ridotte a metà	—	—	Id.	Come sopra
91	Sentenze o ordinanze interlocutorie o preparatorie:					
	Se del tribunale	Ogni sentenza	—	5 —	Id.	
	Se della Corte d'appello	Id.	—	10 —	Id.	
92	In caso di transazioni della lite o di abbandono, da constatarsi a mezzo di un decreto del presidente del tribunale	Ogni atto	—	1 —		In complesso non si può riscuotere una tassa superiore a quella che sarebbe dovuta sul valore della causa. Se il valore non è determinato, la tassa complessiva non può superare quella prevista al n. 93
	Sugli atti della causa					
93	Sentenze definitive riguardanti questioni di Stato, rapporti di famiglia, diritti onorifici e nobiliari, o altra controversia il cui oggetto non sia valutabile in denaro:					
	Se emessa dal tribunale	Ogni sentenza	—	10 —	Id.	
	Se emessa dalla Corte d'appello	Id.	—	15 —	Id.	

(1) Veggansi avvertenze generali in fine.

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
94	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito, e del patrimonio del defunto da quello dell'erede:					
	Emessa dal tribunale	Ogni sentenza	—	10 —	Mediante versamento diretto	
	Emessa dalla Corte d'appello	Id.	—	15 —	Id.	
95	Decisione di rigetto della domanda di emissione dell'ordine di pagamento nel procedimento monitorio	Ogni decisione	—	1 —	Mediante marche	Come al n. 89
96	Ordini di pagamento esecutivi nel detto procedimento	Le stesse tasse del n. 89 ridotte a metà	—	—	Versamento diretto	Come sopra
97	Sentenze sull'opposizione all'ordine di pagamento	Come al n. precedente	—	—	Id.	Come sopra
98	Sentenze degli arbitri	Come al n. precedente	—	—	Id.	Come sopra
99	Visti di esecutorietà ed omologazioni delle sentenze degli arbitri, delle decisioni dei Cadì o loro rappresentanti e dei tribunali rabbinici	Ogni visto od omologazione:				
		Per le cause di valore fino a L. 1000	—	3 —	Id.	Come sopra
		Id. id. superiori a lire 1000	—	5 —		
	Procedimenti esecutivi					
100	Sentenze definitive di vendita nei giudizi di espropriazione di immobili	—	—	—	—	Si applica la tassa proporzionale sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso
101	Atti degli ufficiali giudiziari, verbali per la vendita o aggiudicazione di mobili, rendite e crediti	—	—	—	—	Si applicano le tasse proporzionali secondo la natura dei beni
102	Sentenze che autorizzano la vendita:					
	Nelle esecuzioni sui mobili.	Ogni sentenza	—	5 —	Versamento diretto	
	Nelle espropriazioni d'immobili.	Id.	—	10 —	Id.	
103	Processi verbali di assegnazione o distribuzione del prezzo di mobili	Ogni processo verbale	—	2 —	Mediante marche	
104	Sentenze di omologazione dello stato di graduazione e sentenze nei giudizi di purgazione	Ogni sentenza	—	3 —	Versamento diretto	
105	Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva:					
	Emesse dal tribunale nelle procedure sui mobili	Id.	—	5 —	Id.	
	Emesse dal tribunale nelle espropriazioni di immobili	Id.	—	10 —	Id.	
	Emesse dalla Corte d'appello	Id.	—	12 —	Id.	
106	Tutti gli altri atti che occorrono nei procedimenti esecutivi sui mobili	Ogni atto	—	0 30	Mediante marche	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
107	Tutti gli altri atti che occorrono nei procedimenti di espropriazione di immobili:					
	Quelli che danno luogo ad annotazione nei libri fondiari:	Ogni atto	—	3 —	Mediante marche	
	Gli altri	Id.	—	0 50	Id.	
	Procedimenti di volontaria giurisdizione.					
108	Decreti e provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:					
	Emessi dal tribunale	Ogni decreto	—	2 —	Id.	
	Emessi dalla Corte d'appello	Id.	—	3 —	Id.	
109	Gli altri atti occorrenti nei procedimenti medesimi:					
	Avanti il tribunale	Ogni atto	—	0 50	Id.	
	Avanti la Corte d'appello	Id.	—	1 —	Id.	
	Procedure di fallimenti.					
110	Verbali di concordato nelle procedure per i piccoli fallimenti a norma della legge 24 maggio 1903, numero 197	Ogni verbale	—	1 —	Versamento diretto	Sono esenti tutti gli altri atti occorrenti nelle procedure controindicate
111	Omologazione di concordati nei giudizi di fallimento e ordinanze che approvano lo stato di ripartizione nei giudizi stessi.	Ogni atto	—	3 —	Id.	
112	Tutti gli altri atti che occorrono nei giudizi di fallimento o nelle procedure di concordato preventivo non altrimenti previsti nella tariffa.	Id.	—	1 —	Mediante marche	
	Procedimenti penali.					
113	Sentenze di condanne agli arresti o all'ammenda emesse:					
	a) dal tribunale in cause penali che nel Regno sarebbero di competenza del pretore	Ogni sentenza	—	5 —	Versamento diretto	Le tasse controindicate si applicano soltanto dopo che le sentenze sieno divenute definitive
	b) dallo stesso in cause che nel Regno sarebbero di competenza del tribunale	Id.	—	10 —	Id.	
	c) dalla Corte d'appello	Id.	—	20 —	Id.	
	d) dalla Corte d'assise	Id.	—	25 —	Id.	
114	Sentenze di condanna ad altre pene, rispettivamente:					
	lettera *a)* del numero precedente	Id.	—	10 —	Id.	
	lettera *b)* del numero precedente	Id.	—	20 —	Id.	
	lettera *c)* del numero precedente	Id.	—	40 —	Id.	
	lettera *d)* del numero precedente	Id.	—	50 —	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
115	Desistenza di querela nei reati di azione privata		—	0 50	Mediante marche	
116	Atti richiesti da chi si costituisce parte civile in giudizio penale	Ogni atto	—	1 —	Id.	
	Atti giudiziari diversi.					
117	Certificati del casellario giudiziale	Id.	—	1 —	Id.	
118	Copie di sentenze, ordinanze, verbali, decreti ed altri provvedimenti quando sono rilasciate nell'interesse delle parti	Id.	—	2 —	Id.	Oltre i diritti di copia secondo l'annotazione in fine della tariffa.
119	Atti fatti dagli ufficiali giudiziari fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, esclusi i protesti cambiari	Id.	—	0 50	Id.	Oltre i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario secondo l'annotazione in fine della tariffa.
120	Atti di adozione di trovatelli, ricevuti dal cancelliere della Corte di appello	Id.	—	0 50	Id.	
121	Altri atti di adozione ricevuti dallo stesso cancelliere	Id.	—	10 —	Versamento diretto	
122	Emancipazione fatta dal genitore davanti al tribunale	Id.	—	5 —	Id.	
123	Processi verbali di separazione volontaria di coniugi	Ogni processo verbale	—	5 —	Id.	
124	Gli atti occorrenti per promuovere le sentenze ed i verbali di cui ai precedenti nn. 97, 98 e 123:					
	avanti il tribunale	Ogni atto	—	0 50	Mediante marche	
	avanti la Corte d'appello	Id.	—	0 50	Id.	
125	Protesti cambiari:					
	Se la somma della cambiale non eccede le L. 50	Ogni protesto	—	0 30	Id.	
	Se eccede lire 50 e non lire 100	Id.	—	0 60	Id.	
	Se eccede lire 100 e non lire 500	Id.	—	1 20	Id.	
	Se eccede lire 500 e non lire 2000	Id.	—	2 40	Id.	
	Per ogni maggiore somma	Id.	—	3 00	Id.	
	CAPO VII. *Atti diversi.*					
126	Azioni, obbligazioni, titoli di prestito di qualsiasi specie emessi da Provincie o da Comuni di Stati esteri e da Società commerciali, o da qualsiasi Istituto straniero	Per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaia	2 —	—	Id.	La tassa è dovuta prima che i titoli siano posti in vendita, ceduti, dati in deposito a titolo di pegno, o prima che formino oggetto di qualsiasi operazione, oppure siano enunciati in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
						Della tassa è responsabile chi fa uso dei titoli stessi in uno dei modi indicati. Non saranno assoggettati a tassa i titoli che già l'abbiano scontata nel Regno.
127	Titoli di rendita, obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri, esclusi i buoni del tesoro di scadenza inferiore a cinque anni	Come sopra	1 —	—	Mediante marche	Come sopra.
128	Sequestri convenzionali di beni mobili ed immobili	Ogni atto	—	2 —	Id.	
129	Depositi di atti e documenti presso i notai o gli archivi pubblici e giudiziali	Id.	—	2 —	Id.	
130	Transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite quando le reciproche pretese si compensano senza alcun correspettivo	Id.	—	3 —	Versamento diretto	
131	Riconoscimento di figli naturali	Per ogni figlio	—	1 —	Mediante marche	
132	Atti subordinati a condizione sospensiva indipendente dalla volontà delle parti	Ogni atto	—	2 —	Versamento diretto	Salvo il pagamento della tass dovuta all' avveramen della condizione.
133	Inventari	Per ogni giorno	—	2 —	Id.	
134	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti e rinnovazione di atti per causa di nullità o per altri motivi, senza cambiamento agli oggetti, ai prezzi o valori delle convenzioni, quando l'atto ratificato o rinnovato abbia scontata la tassa	Ogni atto	—	2 —	Id.	
135	Acquiescenze pure e semplici quando non siano fatte in giudizio	Id.	—	1 50	Id.	
136	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissione di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti	Id.	—	2 —	Id.	
137	Compromessi, nomine di arbitri e periti fatte per atto stragiudiziale	Id.	—	2 —	Id.	
138	Stampati o manoscritti e avvisi di qualsiasi specie, comunque fatti su materie diverse dalla carta, che si affiggono al pubblico					

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	Se la dimensione non supera 50 dq.	Ogni atto	—	0 05	Mediante marca	Esclusi gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico da parte delle autorità, quelli per inaugurazione di monumenti pubblici, per esposizioni autorizzate: per apertura di scuole private gratuite, gli avvisi pubblicati dai comitati per commemorazioni patriottiche nazionali, gli avvisi religiosi, le insegne di esercizi di commercio o professione
	Se è maggiore	Id.	—	0 10	Id.	
139	Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengono	Ogni bolletta	—	0 02	Id.	Indipendentemente dalle tasse dovute per l'esercizio del peso pubblico.
140	Quietanze e ricevute ordinarie:					S'intende per ricevuta ordinaria ogni atto scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento. Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazioni di debiti risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili Per le quietanze di pagamenti fatti dallo Stato, la tassa starà a carico esclusivo del creditore Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo la tassa sarà applicata per ciascuno avente diritto, quando anche la quietanza sia emessa da un mandatario nello interesse di più creditori. In caso di contravvenzione saranno applicate due distinte penali di L. 10 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciate le ricevute, una a carico del debitore o di chi per lui le ha ritirate
	a) per l'importo da L. 10 a L. 100;	Id.	—	0 05	Id.	
	b) per l'importo da oltre lire 100 a L. 5000;	Id.	—	0 10	Id.	
	c) per l'importo da oltre lire 5000 a L. 10.000 e per le ricevute senza determinazione di somma;	Id.	—	0 20	Id.	
	d) per somma superiore a L. 10.000	Id.	—	0 30	Id.	
141	Bollette per quietanze non ordinarie e che non si riferiscono a pagamenti di dazi e contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Amministrazioni locali e degli altri corpi amministrati od enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra modelli a stampa	Id.	—	0 10	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata ai valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
142	Estratti dei registri e licenze, rilasciati ai privati dall'autorità di pubblica sicurezza; certificati, dichiarazioni, attestati, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dai funzionari ed uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti; come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dai capi religiosi o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ai usi civili	Ogni atto	—	0 60	Mediante marche	
143	Processi verbali, istanze, dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed altri atti sia per originale che per copia, riguardanti lo stato civile dei cittadini e degli stranieri, escluse le procure ed i consensi di cui al n. 156	Id.	—	0 60	Id.	
144	Estratti e copie degli atti di nascita, di matrimonio, di morte ed in generale di ogni atto riguardante lo stato civile o l'anagrafe per i sudditi	Id.	—	0 30	Id.	
145	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano all'autorità ed uffici governativi della Colonia e alle pubbliche Amminist. locali	Id.	—	0 30	Id.	
146	Gli stessi atti diretti ai Ministeri e quelli stragiudiziali che si presentano alla Corte dei conti o alla Corte di cassazione	Id.	—	1 22	Id.	
147	Piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti; le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri	Id.	—	1 50	Id.	
148	Copie di atti privati e documenti che si presentano all'ufficio liquidatore della tassa sugli affari allo scopo di conservare traccia degli originali	Id.	—	0 50	Id.	
149	Copia di atti notarili in forma esecutiva	Id.	—	2 50	Id.	
150	Copie ed estratti di atti o documenti in forma pubblica e privata fatti da notai, archivisti ed altri pubblici ufficiali, escluse quelle delle sentenze e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria; copia di estratti di registri, esclusi quelli dei libri di commercio, di cui al n. 50	Id.	—	2 —	Id.	

Articolo	Numero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
151	Diplomi, patenti, atti di nazionalità dei bastimenti, certificati di iscrizione per gli esercenti professioni ed arti liberali, industrie e commercio	Ogni atto	—	1 20	Mediante marche	
152	Procure alle liti	Id.	—	1 50	Id.	
153	Procure speciali per un atto o contratto; atti di consenso o autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore di discendenti e del marito in favore della moglie nei casi in cui tali atti sono richiesti dalla legge	Id.	—	2 —	Id.	
154	Procure generali	Id.	—	3 50	Versamento diretto	
155	Dichiarazione del mandatario di aver contratto nell'interesse d'altri purchè fatta in conformità della riserva e non oltre il giorno successivo alla contrattazione	Id.	—	5 —	Id.	
156	Biglietti di teatro o per ingresso in luoghi chiusi in cui si danno spettacoli od altri trattenimenti pubblici di cui all'art. 37 della legge di pubblica sicurezza	Ogni biglietto	—	0 05	Id.	La tassa si applica indipendentemente da quella fissa sul permesso di cui ai numeri 69 e 70 e si calcola sulla metà del numero dei posti disponibili moltiplicata per il numero delle rappresentazioni risultante dal permesso medesimo. La tassa liquidata potrà versarsi a rate ove l'ufficio vi acconsenta. In caso che non tutte le recite abbiano luogo, proporzionalmente al numero delle recite mancate, si fa luogo alla restituzione della tassa purchè venga richiesta entro 20 giorni con regolare domanda a norma dell'atr. 16
157	Atti di abbonamento al servizio di illuminazione o dell'acqua	Id.	—	0 50	Mediante marche	
158	Atti notarili ed atti civili stragiudiziali non altrimenti nominati nella tariffa, i duplicati degli atti fatti in più originali	Ogni atto	—	0 50	Versamento diretto	
159	Atti e scritti provenienti dall'estero prima che se ne faccia uso nella colonia:					
	a) le cambiali, gli assegni bancari non fatti in conformità del Codice di commercio e gli altri effetti negoziabili o recapiti di commercio	—	—	—	—	Si applicano le tasse del n. 34
	b) assegni bancari fatti in conformità al Codice di commercio	—	—	—	—	Si applicano le tasse del n. 37
	c) polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via	—	—	—	—	Si applicano le tasse del n. 40
	d) procure alle liti, mandati, consensi, cauzione e protesto tanto per originale che per copia	—	—	—	—	Si applicano le tasse dei numeri 152, 153, 154 e 155

Articolo	Eumero degli atti	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	e) atti comunque relativi a beni immobili situati in colonia od a diritti reali ad essi inerenti	—	—	—	—	Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in colonia
	f) altri atti e scritti	Ogni atto	—	1 50	Mediante versamento diretto	
160	Bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi	—	—	—	—	Sono soggetti alla tassa in conformità delle disposizioni vigenti La tassa è riscossa dagli uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette; così pure quella per i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura provenienti dall'estero di cui all'articolo precedente
161	Carte da giuoco	Per ogni mazzo di 52 carte o meno	—	0 30	Mediante versamento diretto	Non è dovuta questa tassa per le carte già bollate nel Regno. Quelle che si fabbricano nella colonia e quelle provenienti dall'estero si devono presentare all'ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo. Le contravvenzioni sono punite con la multa fino a lire mille
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte	—	0 50		

(1) Indipendentemente dalle tasse fissate dal capo 6° della tariffa per gli atti giudiziari sono dovuti i diritti di cancelleria, di ufficiale giudiziario, di testimoni, periti, interpreti, procuratori, ecc., a norma delle disposizioni in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie: BERTOLINI.

Il numero 1019 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 720, sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge predetta con i quali si fissano norme speciali per il collocamento a riposo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non più ritenuti idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni;

Visto l'articolo 23 della ripetuta legge col quale è data autorizzazione al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di essa;

Riconosciuta la necessità di aumentare per l'esercizio 1913-914 di lire trecentomila il fondo stabilito in lire trentamila dall'art. 4 della legge 29 maggio 1913, n. 505, per l'annualità delle pensioni assegnate al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per i collocamenti a riposo di autorità, allo scopo di porre il Ministero stesso in grado di dare esecuzione al disposto degli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 surriferita;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorità è aumentata di L. 300.000 (trecentomila) per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1020 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 comma c) della legge 28 marzo 1912,

n. 232, col quale venne autorizzata la spesa straordinaria di L. 3 300.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per provvedere allo impianto di due cavi telegrafici fra Tripoli e Siracusa e fra Bengasi e Siracusa, al loro collegamento con la rete del Regno, compreso l'acquisto di nuovi apparati telegrafici e le indennità varie al personale nonchè all'impianto di una rete telefonica a Tripoli;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312;

Considerato che una parte della somma di cui sopra della quale non fu disposto il pagamento a tutto il 21 dicembre 1912, data di pubblicazione della citata legge n. 1312 del 1912, non è stata ancora erogata per cui resterà inscritta nel rendiconto consuntivo dell'esercizio 1912-913 con imputazione ai residui del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le poste e telegrafi e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma che sarà per accertarsi al 30 giugno 1913 quale residuo del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1912-913, passerà in gestione al Ministero delle colonie, pure rimanendo inscritta in uno speciale capitolo aggiunto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-914, ai sensi dell'art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Calissano — Bertolini — Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli:* Finocchiaro-Aprile.

Il numero 1021 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 e 18 della legge del 19 luglio 1907, n. 515, i quadri I e III della tabella *C*, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575, riguardante il personale di 3ª categoria dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A tutto il 30 giugno 1913 il numero degli agenti subalterni di cui ai quadri I e III della tabella *C*, relativa al personale di 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575, è rispettivamente portato da n. 9145 a n. 9653 e da n. 1849 a n. 1845.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Calissano.

Visto, *Il guardasigilli:* Finocchiaro-Aprile.

Il numero 1022 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo primo della legge 22 giugno 1913, n. 679, sul riordinamento della R. avvocatura erariale, il quale sostituisce vari articoli della legge 14 aprile 1907, n. 485, fra cui quello n. 5, determinando che dal 1° luglio 1913 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale della R. Avvocatura debbano essere stabiliti in conformità della tabella annessa ad essa legge n. 679 del 1913;

Considerato che in base all'organico del personale di cui trattasi, determinato dalla medesima legge, la spesa per stipendi viene annualmente ad accrescersi di L. 157.200;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 679 del 1913, il quale fra altro autorizza il Governo del Re a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti la esecuzione di essa;

Vista la legge 29 maggio 1913, n. 505, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1913-914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 73: « Personale di ruolo - Avvocature erariali - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914 è aumentato di lire centocinquantasettemiladuecento (L. 157.200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1025 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che pone la Tripolitania e la Cirenaica sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento dei governi in Libia;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 284, che fissa il soprassoldo al personale della R. marina destinato in Libia ecc.;

Visto il R. decreto 23 maggio 1912, n. 552, col quale viene istituito un comando militare marittimo nel porto di Tripoli;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quelli della guerra e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito nel porto di Tobruk un comando di base navale, al quale sarà preposto un ufficiale superiore di vascello.

Art. 2.

Il detto comando di base navale ha le stesse attribuzioni stabilite dall'Ordinamento e regolamento delle difese marittime, per i comandi delle difese stesse.

Art. 3.

La dipendenza del comando della base navale di cui agli articoli precedenti è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, secondo le quali esso corrisponde direttamente con il Ministero della marina per i rapporti disciplinari e tecnici, e per ogni altro rapporto con il Ministero delle colonie. In quest'ultimo caso deve essere tenuto presente quanto è prescritto all'art. 10 del R. decreto in data 9 gennaio 1913, n. 39, e quanto in genere si riferisce alle attribuzioni del governatore stabilite nel decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1913 restando colla stessa data abrogato il R. decreto numero 552 in data 23 maggio 1912 col quale veniva istituito un comando militare marittimo nel porto di Tripoli e rade adiacenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO — SPINGARDI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 agosto 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marcellino (Caserta).*

SIRE!

Una recente inchiesta compiuta sull'Amministrazione comunale di San Marcellino, ne accertava l'andamento irregolare.

Nell'ufficio municipale, l'archivio non è organizzato; mancano registri ed altri non sono al corrente.

Dalla verifica di Cassa il tesoriere è risultato debitore; nella contabilità non sono osservate le prescritte regole.

I servizi pubblici sono in abbandono.

Le vie sono mal tenute; il cimitero è in cattive condizioni ed i registri non sono in regola. Il servizio di vigilanza sull'annona difetta; ed irregolarmente procede quello della pubblica illuminazione.

A causa delle angustie della Cassa molti mandati sono stati scontati o pignorati presso privati, con poco decoro della pubblica amministrazione, e devono pagarsi alcuni debiti.

Contestate le irregolarità rilevate all'Amministrazione comunale, questa non ha date sufficienti discolpe, nè ha mostrato di voler seriamente provvedere al riordinamento dell'azienda.

Si rende, perciò, necessario il rimedio straordinario dello scioglimento del Consiglio comunale; come ha ritenuto anche l'onorevole Consiglio di Stato con parere del giorno 8 agosto corrente.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marcellino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Ubaldo Bellini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 agosto 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spaccaforno (Siracusa).*

SIRE!

Un'inchiesta compiuta sull'Amministrazione comunale di Spaccaforno ha accertato gravi irregolarità.

Gli uffici municipali procedono in disordine; nell'archivio mancano dei registri ed altri non sono tenuti al corrente.

Gravissima è la trascuratezza rilevata nell'andamento di tutti i pubblici servizi.

Il servizio delle guardie municipali è insufficiente; l'illuminazione è scarsa; la nettezza urbana, data in appalto, non è vigilata e curata convenientemente. Il servizio di condotta medica per i poveri è inadeguato; l'elenco dei poveri, di antica data, non è stato più riveduto. Difetta la vigilanza sui generi alimentari, il macello si trova in un locale angusto e non si osservano le norme igieniche.

I locali delle scuole non sono adatti e l'istruzione obbligatoria non è osservata. Le strade sono mal tenute ed il cimitero è in tristi condizioni.

L'applicazione delle tasse non è fatta con criteri equi e seguendo debite norme regolamentari, specialmente le matricole della tassa di famiglia e di quella sugli esercizi e rivendite hanno sollevato proteste.

L'erogazione delle spese non è fatta obbiettivamente e vi è un carico notevole di spese di giustizia a causa delle tendenze litigiose dell'Amministrazione.

Le ragioni addotte dall'Amministrazione comunale a difesa del suo operato non sono state sufficienti e non si ha affidamento che le irregolarità riscontrate possano essere eliminate.

In tale stato di cose, come ha anche ritenuto l'onorevole Consiglio di Stato nella seduta del giorno 8 agosto corrente, si rende inevitabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spaccaforno, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Rosario Brancati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 agosto 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Isnello (Palermo).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Isnello, per assicurare gli utili effetti della sua gestione, deve ancora condurre a termine gli atti necessari per la sistemazione della finanza, stabilire le condizioni per un regolare controllo sul servizio di cassa e per la tutela del patrimonio comunale e riordinare l'archivio.

Durante la gestione straordinaria è necessario altresì risolvere le questioni concernenti la costruzione del nuovo edificio scolastico e la sistemazione del cimitero.

È indispensabile, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Isnello, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Isnello è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1913*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			QUANTITÀ DELLE OPERAZIONI	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	1	78.952	47.409	31.543	331.659	389.221
Mesi precedenti	76	304.457	145.048	159.409	1.425.730	1.167.714
Somme totali dell'anno in corso	77	383.409	192.457	190.952	1.757.389	1,556 935
Anni 1876-1912	9.799	17.859.662	12.079.652	5.780.010	88.166.017	63.770.966
Somme complessive	9.876	18.243.071	12.272.109	5.970.962	89.923.406	65.327.901

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	76.099.329,94	—	76.099.329,94	78.198.092,55	
Mesi precedenti	336.075.224,24		336.075.224,24	299.326.556,05	
Somme totali dell'anno in corso	412.174 554,18		412.174.554,18	377.524.648,60	34 649.905 58
Anni 1876-1912	12.316.024.561,74	591.687.557 05	12.907.712.118,79	10.959.150.236,75	1.948.561.882 04
Somme complessive	12.728.199.115,92	591.687.557 05	13.319.886.672,97	11.336.674.885,55	1.983.211.787 62

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	RISCOSSIONI	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	1,940	116.608 86
Mesi precedenti	177.568	10.959.019 10
Somme dell'anno in corso	179.508	11,075,627 96
Anni 1878-1912	7.072.181	537.739.022 52
Somme complessive	7.251.689	548.814.650 48

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	IMPORTO	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	224	7.913 60	31.980 60
Mesi precedenti	379	34.516 06	7.110 87
Somme dell'anno in corso	623	42,459 66	39 091 47
Anni 1886-1912	85.646	4.692.100 46	3.780.476 64
Somme complessive	86.269	4.734.560 12	3.819.568 11

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di maggio	6.200 —	5.699.450 82
Mesi precedenti	35.824 —	39.118.571 71
Somme dell'anno in corso	42.024 —	44.818.022 53
Anni 1890-1912	686.519 —	559.826.898 05
Somme compless.	728.543 —	604.644.920 58

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di maggio	1798	617	
Mesi precedenti	5643	2915	
Somme dell'anno in corso	7411	3532	99378
Anni 1894-1912	151430	55961	
Somme compl.	158871	59493	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai	Contributo	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	12.266	74.809 —
Mesi precedenti	34.633	315.886 —
Somme dell'anno in corso	46.899	390.695 —
Anni 1899-1912	1.936.274	14.449.507 60
Somme compless.	1.983.173	14.840.292 60

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di maggio	4.449	1.350.097 17	6.811	1.469.510 47	16.479.001 11
Mesi precedenti	16.831	4.926.821 46	22.726	5.601.887 31	
Somme totali dell' anno in corso	21.280	6.276.918 63	29.537	7.071.397 78	
Anni 1883-1912	1.261.244	792.847.620 69	1.916.804	775.574.140 43	
Somme complessive	1.282.524	799.124.539 32	1.946.341	782.645.538 21	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di maggio	95	46.035 02	142	94.469 31
Mesi precedenti	439	235.109 30	568	321.579 82
Somme dell'anno in corso	534	281,144 32	710	416.049 13
Anni 1906-1912	7.099	3.515.309 61	6.395	3.329.373 29
Somme complessive	7.633	3.796.453 93	7.105	3.745.422 42

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di maggio	9.665
Mesi precedenti	27.020
Somma dell'anno in corso	36.685
Anni 1909-1912	3.649.361
Somma complessiva	3.686.046

ACQUISTI DI RENDITÀ
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di maggio	1.980	4.618.167 66
Mesi precedenti	7.030	17.484.741 70
Somme dell'anno in corso	9.010	22.152.909 36
Anni 1876-1912	401.448	567.872.789 53
Somme complessive	410.458	590.005.698 89

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	16.878	28.597
Mesi precedenti	72.346	90.960
Somme dell'anno in corso	89.224	119.557
Anni 1909-1912	514.095	750.775
Somme complessive	603.319	870.332

SOMME
cadute in prescrizione

	IMPORTO
Mese di maggio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1912	787.755 32
Somme complessive	787.755 32

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con Regio decreto del 17 aprile 1913, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1913.

Zappelli Giulio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in Chiesina Uzzanese, frazione del comune di Uzzano, distretto notarile di Lucca.

Cerasi Angelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in San Ginese di Compito, frazione del comune di Capannori, distretto notarile di Lucca.

Palazzolo Antonino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in Ruosina, frazione del comune di Stazzema, distretto notarile di Lucca.

Bosi Aristide, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Serravezza, distretto notarile di Lucca.

Matraia Raffaello, notaro residente nel comune di Livorno, è traslocato nel comune di Villa Basilica, distretto notarile di Lucca.

Leonardi Agostino, notaro residente nel comune di Uras, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Acquaviva Platani, distretto notarile di Caltanissetta.

Ciuffo Francesco, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro, per non aver assunto l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Gavino Monreale, distretto notarile di Cagliari.

Petrone Emilio Alberto, notaro residente nel comune di Castropignano, distretto notarile di Campobasso, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 28 aprile 1913;

È concessa al notaro Castelli Santi Giulio una proroga fino a tutto il 20 ottobre 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Patrinico, distretto notarile di Palermo.

Con decreti ministeriali del 2 maggio 1913;

È concessa:

al notaro Mariani Pietro una proroga fino a tutto l'11 novembre 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Martino in Rio, distretto notarile di Reggio Emilia;

al notaro Dalmazzo Angelo una proroga fino a tutto il 13 dicembre 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Entraque, distretto notarile di Cuneo.

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1913;

È concessa al notaro Castellini Paolo una proroga fino a tutto l'8 agosto 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Agata Feltria, distretto notarile di Urbino.

Archivi Notarili.

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1913 registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1913.

A Carlucci Giuseppe, conservatore e tesoriere dell'archivio distrettuale di Melfi, con lo stipendio di lire 1500, è attribuito l'aumento sessennale di lire 150 con decorrenza dal 1° aprile 1913.

Economati dei benefizi vacanti.

Con Regio decreto del 27 aprile 1913;

Ricci Cosimo, ufficiale di scrittura nello economato generale dei benefizi vacanti di Napoli, in servizio da meno di dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi dal 1° maggio 1913, con l'assegno corrispondente al terzo del suo stipendio.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stato opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	76161	Fondazione di Cicala Vincenzo fu Manuele in Genova, per distribuzione ai poveri della Confraternita dei Disciplinanti di Sant'Antonio in San Domenico di Genova, amministrata dai priori e consiglieri *pro-tempore* della Confraternita medesima . . . . . L.	24 50
»	163935	Fondazione di Cicala Vincenzo fu Manuele in Genova, per distribuzione ai poveri, amministrata dai priori e consiglieri della Confraternita dei Disciplinanti di Sant'Antonio in San Domenico di Genova . . . . . »	7 —
»	612292	De Guglielmis Camilla fu Angelantonio, vedova di De Vito Vincenzo, dom. a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) . . . . »	560 —
Consolidato 5 %	324783 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Garofalo Giuseppe fu Pasquale, dom. in Napoli . . . . . » Per l'usufrutto: Chiesa parrocchiale di Tuzigno, rappresentata dal parroco *pro-tempore* in Napoli	105 —
Consolidato 3 50 %	522127	Costa Francesco fu Luigi, dom. in Naro (Girgenti) . . . . »	175 —
»	246355	Collegio di Maria in Naro (Girgenti) . . . . . »	35 —
Consolidato 3.50 % Cat. *A*	5810	Beneficio parrocchiale di M. V. Assunta e Santi Quirico e Giulitta in Chiavazza (Novara) . . . . . »	245 —
Consolidato 3.50 %	434432	Marotta Ottavio fu Eugenio, dom. in Messina. Vincolata . . . . »	7 —
»	557624	Clemente Antonio di Luigi, dom. a Como. Vincolata . . . . . . »	87 50
»	356194	Tinchero Carolina di Giovanni, moglie di Cacciabue Luigi, dom. a Torino . . . . . »	35 —
»	362542	Intestatata come la precedente . . . . . »	35 —
»	86265 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Opera di Carmelo Cucuzzolla da lui istituita in Comiso (Siracusa) . . . . . » Per l'usufrutto: Occhipinti chierico Raffaele	185 50
»	610281	D'Imporzano Adele di Vincenzo, nubile, dom. a Finalborgo (Genova) . . . . . »	17 50
»	140509	Beneficio parrocchiale di Bedonia (Parma) . . . . . »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	235958	De Marchis Francesco fu Giovanni, dom. a Tivoli (Roma). Vincolata . . . . L.	7 —
»	61075	Grano Giuseppe fu Santi, dom. in Messina. Vincolata . . . . . »	140 —
Consolidato 5 %	367692 Certificato di proprietà	Per la proprietà: Perricone Giuseppe fu Bartolo, dom. in Vito »	215 —
Consolidato 3.50 %	58456 Certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Perricone Bartolomeo di Giuseppe . . . . . . »	150 50
»	176892	Bora Caterina di Pietro, nubile, dom. in Chiavazza (Novara). Vincolata . . . . »	105 —
»	202975	Mazzola Celeste fu Napoleone, moglie di Marchesi Achille, dom. in Monza (Milano). Vincolata . . . . »	367 50
»	201203	Gabardi Pietro fu Giovanni Antonio, presunto assente, rappresentato dal curatore notaio Giacomo Cancelli fu Carlo, dom. a Santa Maria Maggiore (Novara) . . . . »	45 50
»	317267	Ascoli Margherita fu Giulio, moglie di Brero Federico, dom. in Milano. Vincolata . . . . »	700 —
»	324603	Jarach Alberto fu Lazzaro, dom. in Milano. Vincolata . . . . . »	10 50
»	338738	Vittone Virginia fu Domenico, moglie di Mazzucchetti Enrico fu Eugenio, dom. in Milano. Vincolata . . . . »	161 50
»	461253	Rotschild Carolina di Guglielmo, moglie di Schwarz Gustavo, dom. a Milano . . . . »	875 —
»	472843	Colombo Rosa di Giuseppe, moglie di Ballabio Cesare di Angelo, dom. a San Pietro Seveso (Milano). Vincolata . . . . »	280 —
»	530537	Fasoli Andrea fu Giovanni, dom. in Milano. Vincolata . . . . . »	700 —
»	534329	Provasi Giuseppe di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano . . . . »	231 —
»	540832	Muggia Gemma Rosa di Vittorio, minore sotto la curatela del marito Israel Giulio fu Isacco, dom. a Milano. Vincolata . . »	1991 50
»	406323	Restivo Anna fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Roxas Rachele, dom. a Castrogiovanni (Caltanissetta) »	35 —
»	667971	Congregazione di carità di Stradella (Pavia) . . . . »	7 —
»	660027	Congregazione di carità di Stradella (Pavia), per l'Istituto di Ricovero per gli inabili al lavoro . . . . »	35 —
»	667969	Congregazione di carità di Stradella (Pavia). Istituto degli inabili al lavoro della città . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	660028	Asilo Infantile Garibaldi in Stradella (Pavia) . . . . L.	28 —
»	667970	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
Consolidato 5 %	15877 Assegno provv.	Archiconfraternita in Roma di Maria SS.ma della Salute degli infermi in Santa Lucia della Tinta. Vincolata . . . . »	1 35
»	15879 Assegno provv.	Legato Pio di Messe ordinato dalla fu Caterina Spagna, nella Chiesa in Roma di Santa Lucia Vergine e Martire, chiamata della Tinta. Vincolata. . . . . »	1 43
Consolidato 3.50 %	378081 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Ratto Maria fu Luigi, ved. di Benedetto Bottino, dom. a Genova . . . . » Per la proprietà: Bottino Antonia Maddalena fu Benedetto, minore, sotto la tutela di Figari Giovanni fu Stefano, dom. a Genova.	119 —
»	6 3650	Casa di Ricovero di Monselice (Padova) . . . . »	283 50
Consolidato 3.50 % Categ. A	33 24	Pascale Margherita di Angelantonia, moglie di De Lisa Amedeo, dom. a Novi Velia (Salerno). Vincolata . . . . »	49 —
Consolidato 3. 0 %	19986	Chiesa Arcipretale di San Bartolomeo in Manzolino (Bologna). Vincolata. . . . . »	45 50
»	112983	Amministrazione Parrocchiale di San Bartolomeo in Manzolino di Castelfranco (Bologna) . . . . »	710 50
»	140740	Chiesa Arcipretale di San Bartolomeo di Manzolino (Bologna). Vincolata . . . . »	3 50

Roma, 1° settembre 1913

Per il direttore generale
CAPUTO.

3° AVVISO.

Il sig. Ulivelli avv. Nino fu Icilio, R. subeconomo dei benefizi vacanti in Montepulciano, nella rappresentanza del vacante benefizio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Chiusure, frazione del comune di Asciano, ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Corrado Bovi, addetto alla pretura di Asciano, l'8 febbraio 1913, la signora Giannettoni Erminia, domiciliata in Chiusure, quale erede del sacerdote Ulisse Giannettoni, già rettore della parrocchia di San Michele Arcangelo in detto paese, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato cons. 3 0|0, n. 42608 di L. 132, intestato alla chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo a Chiusure frazione del comune di Asciano (Siena), dalla signora Giannettoni indebitamente detenuto.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal detto sig. Ulivelli.

Roma, 30 aprile 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1ª *pubblicazione per rettifiche d'intestazione.*

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	393918	35 —	Benoffi *Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	Benoffi *Olga*, detta Maria, di Luigi, ecc, come contro
»	632646	108 50	Monica *Teresa* fu Luigi, moglie di Perillo Francesco, domiciliata a Poggiomarino (Napoli)	Monica *Maria-Teresa* fu Luigi, moglie, ecc., come contro
»	127520	7 —	Monica *Teresa* di Luigi, nubile, dom. come sopra	Monica *Maria-Teresa* di Luigi, nubile, ecc., come contro
» »	486290 486291	87 50 17 50	Solari Giuseppe, *Maria, Efisia, Candida vulgo Lia* e *Caterina* fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Casaccia Anna fu Giovanni, ved. di Solari Giacomo, dom. a Cicagna (Genova)	Solari Giuseppe, *Maria-Anna-Masilia-Efisia, Maria-Anna-Candida*, e *Maria-Anna-Caterina* fu Giacomo, minori, ecc., come contro
» »	468317 468318	24 50 3 50	Solari Giuseppe, *Amasilia, Lia* e *Dina*, minori, sotto la patria potestà della madre Casaccia Anna, ecc., come sopra	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 settembre 1913, in L. 101,58

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

4 settembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.97 95	97.22 95	98.35 18
3.50 % *netto* (1902)	98.51 25	96.76 25	97.83 48
3 % *lordo* ...	66.08 33	64.88 33	65 05 34

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 100 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un regio notaio.

Non sono ammessi al concorso:

1º coloro che compiono gli anni 21 al di là del giorno stabilito per cominciare le prove di esame;

2º coloro che compiono gli anni 30 prima che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 1º dicembre 1913. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario, o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) *d*), del precedente articolo.

È nulla la domanda presetata fuori termini.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei, o si ritirarono dopo aver preso parte ad alcuna od alcune delle prove scritte ed orali per qualsiasi causa.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e le disposizioni contenute nel R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo;

c) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20, 21, 22 gennaio 1914, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 77 punti sopra 110, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Roma, 22 agosto 1913.

Il ministro.
FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Collegio di Sant'Orsola in Parma

(Rettifica di avviso di concorso).

Il n. 4 dell'avviso di concorso a un posto gratuito vacante nel Collegio di Sant'Orsola in Parma, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 202, del 29 agosto u. s., è modificato, per quanto riguarda il termine fissato alla chiusura del detto concorso, nel modo seguente:

« Le concorrenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno presentare le rispettive domande, su carta bollata da centesimi cinquanta, alla direzione di questo Collegio di Parma ».

Roma, 4 settembre 1913.

Per il ministro
Bellone.

CONCORSO a 28 posti di insegnante di pedagogia e morale nei corsi magistrali annessi a ginnasi governati isolati

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 4 e 10 della legge 21 luglio 1911, n. 881, l'articolo 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e gli articoli 10 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512;

Decreta:

È aperto il concorso a 28 posti di insegnante di pedagogia e morale nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati.

Al concorso sono ammessi senza distinzione di sesso:

a) i laureati in filosofia e coloro che sono forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento della pedagogia, purchè così gli uni come gli altri abbiano almeno due anni d'insegnamento elementare nelle pubbliche scuole.

Per gli uni e per gli altri però ove siano o siano stati insegnanti di pedagogia e morale in una scuola normale governativa o pareggiata, oppure direttori di un R. Conservatorio o di altri RR. Istituti pubblici d'educazione femminile, l'assistenza per un biennio almeno nel tirocinio delle scuole elementari, annesse alle scuole normali o nelle scuole elementari dei RR. Conservatorî e degli altri RR. Istituti pubblici di educazione femminile, equivale al biennio d'insegnamento elementare nelle pubbliche scuole;

b) i direttori didattici e gli ispettori scolastici che conseguirono il titolo per esame e abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio nelle pubbliche scuole, computandosi a quest'effetto insieme il servizio d'insegnante, di direttore e di ispettore.

Le domande di ammissione al concorso in carta legale da L. 1,22 devono essere rivolte al Ministero (Direzione generale per l'istruzione media) e presentate non oltre il 30 settembre 1913 all'Ufficio del R. provveditore agli studi della Provincia.

Alle domande, oltre ai documenti comprovanti il possesso dei titoli di ammissione sopra indicati e, ove ne sia il caso, ai certificati attestanti i punti riportati per il conseguimento dei titoli stessi, i candidati devono unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite di 40 anni e salve le eccezioni previste al n. 1 dell'articolo 5 del regolamento approvato col R. decreto 31 agosto 1911, n. 1104;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale. Il concorrente che non abita nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme, dal sindaco del Comune ove dimorava precedentemente;

5° certificato di cittadinanza italiana. Sono dispensati dal presentare questo documento i cittadini delle Provincie italian non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa;

7° elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei documenti presentati.

Tutti i documenti devono essere debitamente legalizzati; i certificati indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 i candidati che facciano già parte dei ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

Ai documenti predetti i concorrenti aggiungeranno tutti gli altri, che ritengano opportuni nel loro interesse e le loro pubblicazioni escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Non sono accettate domande che giungano all'ufficio del provveditore dopo la chiusura del concorso, nè si accettano dopo questa nuovi titoli o pubblicazioni o parti di esse.

I concorrenti, nel termine di quindici giorni successivi alla chiusura del concorso, possono, su invito del provveditore regolarizzare i documenti, già presentati con la domanda e che siano imperfetti quanto alla forma. L'esame definitivo della regolarità delle domande e di tutti i documenti è fatto dal Ministero, il quale escluderà dal concorso i concorrenti, le cui domande e documenti non siano riconosciuti regolari.

Nelle domande dovranno essere esattamente indicati la dimora del candidato e il luogo ove intende che gli siano restituiti i titoli ed i documenti.

Il concorso è per titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso, in seguito all'esame dei titoli, procede alla formazione della graduatoria.

Non possono essere proposti i concorrenti che non raggiungano i 7[10 dei punti, nè il numero dei vincitori potrà superare quello dei posti messi a concorso. La Commissione però, qualora in seguito all'esame dei titoli dei candidati, non trovi da proporne un numero uguale a quello dei posti messi a concorso, a termini dell'art. 12 del regolamento, approvato con R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512, sottoporrà alle prove di esame i candidati che non poterono essere inclusi nella graduatoria, ma abbiano raggiunto nella classificazione per titoli i 6[10 dei punti.

I candidati, che saranno chiamati alle prove di esame e rifiutino di sottostarvi, si intendono rinunzianti al concorso. In seguito al risultato dell'esame, la Commissione, fatta la media dei punti assegnati per i titoli e per le prove di esame a ciascuno dei candidati che le sostennero, completerà la graduatoria; i candidati, sottoposti alla prova di esame, saranno collocati in ordine di merito, sempre che abbiano conseguita una media di 7[10 dei punti complessivi, dopo quelli graduati per soli titoli.

Con la graduatoria del presente concorso si provvederà ai posti disponibili e che si renderanno in seguito disponibili fino al 31 dicembre 1914. L'offerta delle sedi vacanti, sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina, avranno lo stipendio e la carriera degli insegnanti delle scuole medie del secondo ordine di ruoli, a norma degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della [illegible] 1906, n. 142. A coloro, poi, che avranno anche la direzione del corso magistrale, sarà corrisposta pure la retribuzione di annue lire cinquecento.

Roma, 25 agosto 1913.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Porta ha nominato il ministro dell'interno, Talaat bey, il presidente del Consiglio di Stato, Halil bey, ed il ministro della marina, generale Mahmud pascià, delegati per trattare coi delegati bulgari.

La prima conferenza sarà tenuta sabato al Ministero degli esteri;

Sulle intenzioni della Turchia riguardo la frontiera, ch'essa domanderà alla Bulgaria il *Temps* pubblica il seguente dispaccio dal suo corrispondente da Costantinopoli, in data 4 corrente:

Ho potuto raccogliere nei circoli autorizzati qualche dato importante sulle disposizioni della Porta circa i negoziati in corso.

Risulta da queste informazioni che il Governo turco è irrevocabilmente deciso a mantenere di fronte alla Delegazione bulgara il suo punto di vista relativamente alla richiesta di tutta la Tracia orientale, compresi Adrianopoli e Kirk Kilisse.

La Porta non può ad alcun costo accettare di separare la sorte delle due città. Adrianopoli e Kirk Kilisse sono i due poli di una sola linea strategica di difesa. Essi costituiscono un insieme inseparabile e indivisibile.

L'abbandono di uno di essi equivarrebbe a porre l'altro alla mercè di un colpo di forza.

La Turchia domanderà dunque una frontiera che segua l'antica frontiera turco-bulgara, a nord di Adrianopoli, e Kirk Kilisse fino a Mustafà pascià, e di là discenda verticalmente per raggiungere la Maritza a sud ovest di Demotika, dopo essere passata a una quarantina di chilometri da Adrianopoli.

La Porta ritiene che i sacrifici che essa consente, unicamente per fare cosa grata alle potenze ed allo scopo di non creare nuove complicazioni in Europa abbandonando le sue pretese su territori popolati da turchi, come Gumulgina, dovrebbero sembrare sufficienti alla Bulgaria.

Essa fa così il massimo di concessioni possibile e non si risolverà mai ad oltrepassarlo.

***

Il *Nea Emera*, parlando delle tergiversazioni turche, dice che il Governo ellenico aggiornerà il congedamento fino al momento della firma definitiva della pace, perchè niente prova, egli dice, che i turchi non si avanzeranno in territorio greco dalla parte di Xanthi.

Attualmente, aggiunge il giornale, i turchi hanno già 300.000 uomini in Tracia ed essi rinforzano costantemente i loro effettivi, di modo che, se la Grecia congedasse, sarebbe ben presto nell'impossibilità di fare accettare le sue richieste.

La nota diretta dal Governo greco ai rappresentanti delle grandi potenze dichiara che la Grecia ha accettato la domanda di prolungare l'occupazione provvisoria dei territori della Tracia spettanti alla Bulgaria, ma la Grecia, la quale tiene a mantenere un'attitudine irreprensibile, si vede nella impossibilità di continuare a conservare tale custodia, perchè la proroga di questa situazione è di natura tale da sollevare questioni delicate che toccano il trattato di Bucarest ed in linea generale il diritto internazionale.

L'*Estia* dice che, perchè la Grecia prolunghi ad una data indeterminata l'occupazione delle coste della Tracia, è necessario che le potenze facciano conoscere che i greci agiscono così per compiere un mandato del-

l'Europa. Senza tale dichiarazione il mantenimento delle truppe greche diviene difficile e deve condurre ad un imminente sgombero di Dedeagasc.

Il *Lokal Anzeiger*, di Berlino, in un'informazione di intonazione ufficiosa, dice di sapere che le grandi potenze sarebbero disposte ad accogliere la domanda della Grecia, tendente a ottenere un mandato internazionale per l'occupazione delle località della Tracia accordate ai bulgari e che questi non hanno potuto ancora occupare.

***

La *Corrispondenza Albanese* ha da Valona, 4 corrente:

In sostituzione del ministro dei lavori pubblici Midhat bey Frascheri, che si è ritirato dal suo ufficio, è stato nominato Pandeli Gali, finora ministro delle finanze.

La direzione del Ministero delle finanze è stata affidata ad Aziz bey Vrioni.

Il Muftì di Dibra, Velbi Effendi, che occupava l'ufficio di presidente del Senato, è stato nominato capo supremo del culto maomettano e la presidenza del Senato è stata affidata ad Ekrem bey Vlora che si trova attualmente a Vienna.

***

Il corrispondente del *Temps* da Barcellona così scrive a proposito del viaggio del presidente della Repubblica francese, Poincaré, in Ispagna:

« L'idea di passare a Cartagena la rivista delle squadre spagnuola e francese in occasione del ritorno di Poincaré in Francia, dopo la sua visita ufficiale a Madrid, è considerata in tutti i circoli sociali di Barcellona come uno sbaglio politico del Governo spagnuolo.

La città di Barcellona sarebbe stata felicissima di fare un caloroso ricevimento al presidente della Repubblica francese; ed infatti la seconda città della Spagna, il gran porto commerciale di Barcellona, era indicatissimo per festeggiare Poincaré prima del suo ritorno in Francia. L'importante colonia francese che vi risiede avrebbe potuto giustificare questa parte del programma ufficiale.

Ma il timore, credesi, d'una manifestazione probabile di repubblicanismo avrebbe fatto scartare l'idea di comprendere Barcellona nell'itinerario della visita presidenziale.

Alcuni credono che il conte di Romanones lasci sfuggire l'occasione magnifica per il Re Alfonso XIII di recarsi a Barcellona, ove non è andato da parecchio tempo. È evidente che la visita del Re e del presidente alla capitale della Catalogna sarebbe stata di un grande effetto, giacchè l'accoglienza di Barcellona al Re di Spagna e al primo magistrato della nazione sorella avrebbero rivestito un carattere grandioso di cui l'intesa franco-spagnola avrebbe potuto profittare.

Si è dolenti che l'antagonismo tradizionale fra Madrid e Barcellona si sia opposto a questa grande manifestazione barcellonese ».

DALLA LIBIA

Bengasi, 3. — Il generale D'Alessandro, lasciati alcuni presidi a Suluk, Ghemines e Giardina, è rientrato a Bengasi col rimanente delle sue truppe, le quali hanno percorso, senza trovare ostacoli, le quattro carovaniere di Suani Tarria, Bul Gheima, El Bricat e Bu Drisa.

Tripoli, 3. — Le feste del Bairam sono cominciate e si svolgono in mezzo alla maggior tranquillità.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, giungeva ieri mattina, alle 8, a Golfo Aranci. Il Sovrano era accompagnato da S. E. il ministro della marina, contrammiraglio Millo.

La nave era scortata, oltre che dai due cacciatorpediniere *Ardente* e *Irrequieto*, dalla R. nave *Sardegna* e dalla ottava squadriglia torpediniere inviate ad incontrarla.

Passate in rivista le navi alla fonda, S. M. il Re trasbordava sulla *Sardegna*, che prendeva immediatamente il mare, per eseguire una serie di tiri diretti da uno degli ufficiali dell'ultimo corso di tiro. Il risultato fu ottimo.

La *Sardegna* rientrava alle 11,35 e subito dopo S. M. il Re ritornava sulla *Dante Alighieri*.

S. M. il Re, nella giornata di ieri, dalla R. nave *Vettor Pisani* assistette alle esercitazioni di siluri con sommergibili, cacciatorpediniere e torpediniere.

S. M. espresse il suo augusto compiacimento per il modo con cui si svolsero le esercitazioni stesse.

S. A. R. il duca degli Abruzzi è giunto stamane, alle 5, a Berlino, ove discese all'Hôtel Adlon.

Alle 13 si recò a Potsdam a far visita all'Imperatore che gli offrì una colazione, alla quale parteciparono anche l'ambasciatore italiano, comm. Bollati, l'addetto navale e i due aiutanti di campo del duca.

Questa sera vi sarà all'Ambasciata d'Italia un pranzo in onore del duca.

Cortesie internazionali. — Il generale Pollio, capo dello stato maggiore italiano, invitato ad assistere alle grandi manovre dell'esercito germanico, è giunto ieri a Koenigsberg per recarsi a visitare i campi di battaglia napoleonici attorno a Koenigsberg, ove si tratterrà alcuni giorni e donde si recherà alle manovre.

Il generale Pollio è accompagnato dall'addetto militare italiano e dal suo ufficiale d'ordinanza.

Essi sono ospiti del generale von Gluck, comandante il primo corpo d'armata.

I giornali tedeschi plaudono all'invito fatto al generale Pollio.

La *Vossische Zeitung* scrive:

« È un segno delle sempre più strette amichevoli relazioni fra Italia e Germania nell'ultimo tempo che siano stati resi al capo dello stato maggiore italiano, generale Pollio, durante la sua presenza a Berlino, così straordinari onori, e che egli abbia avuto il posto a destra dell'Imperatore nel ritorno a cavallo dalla rivista al campo di Marte, distinzione questa accordata ordinariamente solo ai membri delle Case principesche.

« Inoltre il duca degli Abruzzi è attualmente oggetto in Germania di accoglienze particolarmente calorose. Dopo avere assistito, per invito dell'Imperatore, alle manovre della flotta ad Helingoland, il duca arriverà domani a Berlino, ove l'Imperatore lo riceverà il giorno stesso invitandolo a colazione.

« Le accoglienze fatte al duca degli Abruzzi ed al generale Pollio costituiscono una prova di cordiale amicizia verso l'Italia ».

Nella diplomazia. — L'ambasciatore austro-ungarico presso il Quirinale, Von Merey, è stato ricevuto iermattina, a Bad Ischl, alle 11, in udienza dall'Imperatore.

L'ambasciatore durante l'udienza ha espresso i suoi ringraziamenti per le approvazioni ricevute da parte dell'Imperatore.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« Alcuni giornali pubblicano la notizia, ricevuta da Tripoli, che recentemente sarebbe stato catturato presso Bucamez un veliero

proveniente dalla Tunisia su cui si sarebbe trovato imbarcato un gran numero di fucili.

« La notizia è assolutamente insussistente. Essa non è che il travisamento del temporaneo arresto di un'imbarcazione tunisina, eseguito nella medesima località, mentre vi venivano caricate delle tavole provenienti da un furto, di cui sono indiziati come colpevoli i marinai della stessa imbarcazione, che perciò vennero deferiti alla autorità giudiziaria ».

Dopo il Congresso della « Dante Alighieri ». — Nella seduta di chiusura del Congresso l'on. presidente Boselli volle fare esplicite dichiarazioni circa le dicerie di una pretesa esclusione della « Dante » di soci che, risiedendo all'estero, assumono per necessità e per le condizioni locali una cittadinanza straniera.

L'on. Boselli, a nome del Consiglio centrale, dichiarò che non si è mai pensato di prendere tali o simili provvedimenti e che la relativa proposta è assolutamente inesistente. Quindi le anticipate discussioni e i prematuri commenti non hanno alcuna ragione di essere.

I congressisti nella giornata di ieri compierono delle escursioni veramente splendide.

Un primo convoglio di congressisti giunse a Varese da Luino dove pure furono festeggiatissimi, alle 11. Il viaggio attraverso la meravigliosa Valganna è stato trionfale. Ad ogni stazione i congressisti erano attesi da una popolazione plaudente, dagli alunni delle scuole, da un numeroso stuolo di signorine, che gettavano fiori agli ospiti; ovunque erano bandiere che sventolavano e leggende plaudenti all'idealità della « Dante ».

A mezzogiorno, sul colle di Campigli ebbe luogo una colazione di circa 500 coperti offerta dal municipio di Varese e dal Comitato locale della « Dante ».

Nel pomeriggio vennero compiute parecchie escursioni e alla sera ebbe luogo un sontuoso banchetto.

L'on. Boselli ringraziò le autorità e la cittadinanza per la lieta accoglienza ricevuta; rammentò le glorie e le benemerenze patriottiche di Varese e concluse ricordando la nave *Dante Alighieri*, a bordo della quale ha preso imbarco il Re d'Italia, nel cui nome si riassumono le tradizioni che fecero l'Italia e la presente fortuna si ricollega con le speranze dell'avvenire.

Nel Teatro sociale si tenne poscia una riuscitissima serata verdiana, in onore dei congressisti.

Marina militare. — Le navi-scuola italiane *Flavio Gioia* ed *Amerigo Vespucci* sono arrivate, ieri a mezzogiorno, a Plymouth, ove resteranno otto giorni. Avranno luogo feste in onore degli ospiti italiani.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è giunto a New York. — Il *Luisiana*, id., ha proseguito da Rio de Janeiro per Santos e Buenos Aires. — Il *Principessa Mafalda*, id., ha proseguito da Dacar per Rio de Janeiro e Buenos Aires. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd sabaudo, ha proseguito da Barcellona per Santos e Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SEBASTOPOLI, 4. — Sono partiti l'incrociatore bulgaro *Nadeida* e sei torpediniere bulgare, che si erano rifugiate a Sebastopoli durante il conflitto con la Rumenia.

COSTANTINOPOLI, 4. — I delegati bulgari si recheranno stamane a bordo di un piroscafo messo a loro disposizione a Yenikeui, ove abita il gran visir, ed avranno con esso alle 11 il primo colloquio.

Le questioni principali che saranno trattate coi delegati bulgari sono la determinazione della frontiera e lo scambio dei prigionieri.

LONDRA, 4. — Il *Times* pubblica un lungo articolo del suo corrispondente recentemente tornato dalla Tripolitania, il quale fa l'elogio dell'opera italiana di pacificazione e di sviluppo del paese.

Il corrispondente dice che le brillanti operazoini compiute nel Gebel hanno dato il colpo di grazia alla convinzione che gli italiani non avrebbero mai osato di uscire dalle loro basi. Dacchè il cammino nell'interno è libero, l'opera di penetrazione e di consolidazione continua lentamente, ma regolarmente.

BRIEG (Slesia), 4. — I due tenenti aviatori Eckenbrecher e Prinz eseguivano un volo di prova, quando l'ala sinistra dell'apparecchio si staccò o l'aeroplano si capovolse facendo cadere da un'altezza di 100 metri i due ufficiali che sono morti sul colpo.

CETTIGNE, 4. — L'accordo fra i delegati serbi ed i montenegrini, sulla delimitazione della frontiera, è raggiunto, ed una Commissione incomincierà presto i lavori sul terreno.

Il Montenegro acquisterà due terzi del Sangiaccato con Plovlje, Blopolje e Rozai, in più Ipek col fertile distretto della Metvhia e Djacova fino al Drin.

I nuovi territori acquistati dal Montenegro si estendono per 8248 chilometri quadrati, con più di 200.000 abitanti.

COSTANTINOPOLI, 4. — I delegati e i consiglieri tecnici bulgari hanno visitato stamane il gran visir, ricevuti cordialmente.

Il gran visir ha dichiarato che li informerà del giorno in cui comincerà la conferenza coi delegati turchi e che sarà probabilmente domani.

Dopo il colloquio col gran visir i delegati sembrano ottimisti e sperano di giungere ad un accordo conforme agli interessi delle due parti.

SOFIA, 4. — Il generale Boyadjiew è stato nominato ministro della guerra in sostituzione del generale Vazow dimissionario.

COSTANTINOPOLI, 4. — Nacevic ha presentato stamane la missione bulgara al gran visir.

I delegati bulgari si dichiarano soddisfattissimi dell'accoglienza che hanno ricevuto e ne traggono buoni auspici per l'andamento delle trattative.

Nel pomeriggio i delegati hanno fatto visite al corpo diplomatico.

Il Consiglio dei ministri si è riunito a Yenikeuy per nominare i plenipotenziari ottomani e fissare il luogo e la data della prima conferenza.

Oltre Talaat bey e Halil bey, la missione ottomana comprenderebbe il colonnello Djemal, comandante del decimo corpo, in luogo del colonnello Ali Riza.

VIENNA, 4. — L'ambasciatore d'Italia, duca Avarna, ricevette ieri il ministro degli esteri albanese Mufid bey e un'ora dopo i membri della delegazione albanese che si trovano ancora a Vienna e cioè Ekren bey Vlera e Ayet bey Libohevo.

BAD ISCHL, 4. — L'udienza dell'ambasciatoee von Merey presso l'Imperatore è durata oltre un'ora e mezza.

L'ambasciatore è stato invitato a pranzo dall'Imperatore nella Villa Imperiale.

SIGMARINGEN, 4. — Dopo il matrimonio religioso, l'ex Re Manoel e la Regina Augusta Vittoria hanno ricevuto al Castello le congratulazioni degli intervenuti.

Durante il pranzo di gala ha parlato il principe Guglielmo di Hohenzollern, il quale, rivolgendosi alla figlia, ha detto: « Con te, un raggio di sole e la padrona della casa abbandonano questo Castello. Ormai tu appartieni eternamente a tuo marito. Per la terza volta in cinquanta anni si uniscono le illustri ed antiche case di Portogallo e di Hohenzollern: da tale alleanza scaturisce una ricca benedizione. Nel vostro matrimonio la vostra divisa sia quella della mia casa: *Nihil sine Deo:* chiunque ha fiducia in Dio costruisce sopra un saldo fondamento. Viva la giovane coppia, S. M. il Re Don Manoel e S. M. la Regina Augusta Vittoria! ».

Gli sposi sono partiti da Sigmaringen alle 2,30, diretti ad Ulm.

SIGMARINGEN, 4. — Alle 11 di stamane ha avuto luogo al Castello il matrimonio civile fra l'ex Re Manoel e la principessa Augusta Vittoria di Hohenzollern.

Dopo la cerimonia il corteo si è recato alla chiesa. Precedevano l'ex Re Manoel e la principessa Augusta Vittoria: seguivano il principe di Hohenzollern, la Regina Amelia, il principe Augusto Guglielmo, la granduchessa di Baden, il principe di Galles, il duca e la duchessa di Aosta e gli altri personaggi principeschi.

Il corteo è stato ricevuto alla porta della chiesa dal cardinale Neto, attorniato dal clero.

L'ex Re Manoel e la principessa Augusta Vittoria hanno preso posto dinanzi all'altare, avendo a destra e a sinistra i principi e le principesse presenti.

Il principe abate del convento di Einsiedeln, dott. Brossard, ha pronunziato un discorso di circostanza.

Dopo la cerimonia religiosa, ha avuto luogo al castello, nella galleria portoghese, il pranzo nu iale.

COSTANTINOPOLI, 4. — La Porta ha nominato il ministro dell'interno Talaat bey, il presidente del Consiglio di Stato Halil bey ed il ministro della marina generale Mahmud pascià suoi delegati per trattare coi delegati bulgari.

La prima conferenza sarà tenuta sabato al Ministero degl teri.

COSTANTINOPOLI, 5. — Sono stati assegnati alla Delegazione ottomana, in qualità di consiglieri tecnici, il colonnello Djemal, governatore militare di Costantinopoli, ed il comandante Seubhi.

La Delegazione ottomana potrà prendere decisioni senza l'a torizzazione del Consiglio dei ministri.

Il gran visir, in qualità di ministro degli affari esteri, aprirà la prima conferenza domani, sabato, per presentare una Delegazione all'altra.

Nei circoli ufficiali si è molto ottimisti per quanto riguarda l'andamento delle trattative. Tale ottimismo sembra giustificato, date le voci concilianti ed il vivo desiderio dei turchi e dei bulgari di giungere ad un accordo e soprattutto a causa del fatto che il terreno è gia sbarazzato in seguito alle trattative condotte da tre settimane fra l'inviato bulgaro Nacevic e Suleiman Bostani, ministro turco dell'agricoltura.

Si crede che queste trattative abbiano risolto in massima le questioni essenziali, specialmente quella del confine, dello scambio dei prigionieri e dei termini da accordare agli abitanti dei territori annessi per sciogliere la loro nazionalità.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

4 settembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 5
Termometro centigrado al nord	31.8
Tensione del vapore, in mm.	12.30
Umidità relativa, in centesimi	33
Vento, direzione	S
Velocità in km.	4
Stato del cielo	1/2 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	32.1
Temperatura minima, id.	19.9
Pioggia in mm.	—

4 settembre 1913.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Scandinavia, minima di 760 a NW della Francia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 3 mm. sul versante orientale siculo; temperatura lievemente diminuita al sud, piuttosto in aumento altrove; cielo sereno con nebbie in Val Padana.

Barometro: massimo intorno a 764 in Sicilia e regioni alpine, minimo di 761 in Sardegna.

Probabilità: venti piuttosto deboli del 2° quadrante sul Veneto, del 2° sulle regioni settentrionali; intorno al sud altrove; cielo vario sul versante tirrenico e jonico, sereno per il rimanente. Mar Tirreno e Jonio mossi.

Persiste il bel tempo.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 4 settembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 6	22 0
Sanremo	—		—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	27 9	21 9
Spezia	sereno	calmo	28 3	17 8
Cuneo	3/4 coperto	—	26 0	18 2
Torino	coperto	—	25 6	18 9
Alessandria	—		—	—
Novara	1/2 coperto		31 2	16 1
Domodossola	3/4 coperto		26 9	13 9
Pavia	coperto		30 0	15 9
Milano	1/4 coperto		30 5	18 6
Como	—		—	—
Sondrio	—		—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	27 0	19 3
Brescia	sereno		28 5	18 2
Cremona	1/4 coperto		23 7	17 6
Mantova	sereno		28 8	18 0
Verona	sereno		29 5	18 5
Belluno	sereno		27 0	15 4
Udine	sereno		28 6	17 4
Treviso	sereno	—	28 3	19 3
Vicenza	nebbioso	—	28 5	19 5
Venezia	sereno	calmo	27 4	20 5
Padova	sereno	—	27 3	18 3
Rovigo	sereno	—	29 7	19 0
Piacenza	nebbioso	—	27 9	18 0
Parma	sereno	—	29 2	18 8
Reggio Emilia	sereno	—	28 7	18 2
Modena	sereno		28 9	19 4
Ferrara	sereno		28 9	18 2
Bologna	sereno	—	27 8	20 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 8	18 2
Pesaro	sereno	calmo	25 7	17 1
Ancona	sereno	calmo	26 2	21 2
Urbino	sereno	—	24 9	17 3
Macerata	sereno	—	27 1	20 8
Ascoli Piceno	sereno	—	29 5	18 0
Perugia	sereno		29 6	19 8
Camerino	—		—	—
Lucca	sereno	—	30 1	18 6
Pisa	sereno	—	32 2	15 5
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	28 5	19 5
Firenze	sereno		32 1	17 6
Arezzo	sereno		32 0	18 4
Siena	sereno		30 5	18 6
Grosseto	1/4 coperto	—	32 0	17 0
Roma	sereno		32 8	19 9
Teramo	sereno		29 2	17 5
Chieti	sereno		26 9	18 6
Aquila	sereno		29 9	14 8
Agnone	sereno	—	26 8	17 4
Foggia	sereno	—	30 5	21 0
Bari	sereno	legg. mosso	26 0	19 2
Lecce	sereno		28 3	19 6
Caserta	sereno		34 2	20 6
Napoli	sereno	[illegible]	31 2	21 8
Benevento	sereno	—	33 6	17 2
Avellino	sereno	—	29 2	13 8
Mileto	sereno	—	34 5	16 8
Potenza	sereno	—	29 3	19 6
Cosenza	sereno	—	34 0	19 3
Tiriolo	sereno	—	29 5	19 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	31 0	23 8
Palermo	1/2 coperto	calmo	33 1	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 5	23 5
Caltanissetta	sereno	—	34 0	26 0
Messina	1/2 coperto	calmo	33 2	22 2
Catania	sereno	calmo	32 9	23 4
Siracusa	—		—	—
Cagliari	nebbioso	calmo	28 5	18 5
Sassari	3/4 coperto	—	34 1	21 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*